

BOZZE DI STAMPA

23 ottobre 2007

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto legge 1° ottobre 2007,
n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-fi-
nanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale (1819)**

QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge n. 159 del 2007 è una manovra espansiva che distribuisce in interventi di varia natura le maggiori entrate fiscali verificatesi nel 2007, oltre quelle già rilevate e distribuite con il decreto legge n. 81 del 2007 e quelle evidenziate in sede di assestamento del bilancio 2007;

ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 il maggior gettito tributario deve essere destinato prioritariamente al miglioramento dei saldi di finanza pubblica e, successivamente, alla riduzione della pressione fiscale, in particolare al sostegno dello sviluppo e delle classi più deboli;

la quota delle maggiori entrate, da destinare alla riduzione della pressione fiscale, devono derivare dal recupero dell'evasione e non essere solo incrementi di entrate derivanti dal buon andamento dell'economia o da un forzoso prelievo fiscale operato nell'anno sulle aziende e sui contribuenti più produttivi;

a tal proposito, il comma 5 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 prevede l'obbligo per il Governo di presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione al Parlamento che evidenzi le effettive maggiori entrate connesse al recupero dell'evasione, da destinare alla riduzione della pressione fiscale o a interventi di sostegno del reddito;

al momento della pubblicazione del decreto al nostro esame (il 2 ottobre 2007), la suddetta relazione non era stata ancora presentata e ad oggi, non è stata ancora sottoposta al vaglio del Parlamento;

delibera ex articolo 93 Reg. Sen.:

di sospendere, almeno per una settimana, l'esame del decreto n. 159 del 2007, confidando che al più presto il Governo voglia porre all'attenzione del Senato la suddetta relazione, la cui conoscenza e approfondimento risulta necessario al fine di poter valutare appieno gli effetti finanziari del decreto-legge in esame.

EMENDAMENTI

al disegno di legge di conversione

Art. 1.

1.1

POLLEDRI, Paolo FRANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il Documento di programmazione economica e finanziaria 2008-2011 per l'anno 2007, pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori rispetto a quelle incluse nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e utilizzate a copertura del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127, sono destinate esclusivamente per lo stesso anno al miglioramento degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto Documento di programmazione economico-finanziaria, con esclusione di una quota pari a 835 milioni di euro, da destinare a copertura parziale degli interventi disposti con il presente decreto».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 7, 18, 23, 24, 26, 27, 35, 36, 41, 42, 43, 44 e 45.

Conseguentemente: all'articolo 47 apportare le seguenti variazioni:

al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: «5.978 milioni» con le seguenti: «835 milioni».

1.2

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, GRILLO, TADDEI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il Documento di programmazione economico-finanziaria per l'anno 2007 sono destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione

vigente, definiti dal predetto Documento di programmazione economico-finanziaria: Le eventuali maggiori entrate, in quanto eccedenti rispetto ai suddetti obiettivi, sono destinate alla restituzione pro quota a ciascun contribuente in sede di pagamento dell'imposta sul reddito (IRE)».

1.500

EUFEMI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 58 della legge 14 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l'esercizio finanziario 2008».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

CALDEROLI

Il Senato,

premesso che:

le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il documento di programmazione economica finanziaria 2008-2011 per l'anno 2007, pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori rispetto a quelle incluse nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e utilizzate a copertura del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertite, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono destinate, per lo stesso anno, alla realizzazione degli obiettivi d'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto documento di programmazione economica finanziaria e dalla relativa Nota di aggiornamento;

gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

gli obiettivi del presente decreto sono stati ritenuti dal Governo necessari e urgenti e potrebbero richiedere in futuro ulteriori interventi;

le maggiori entrate del gettito tributario potrebbero anche non ripetersi,

impegna il Governo:

ad una politica di contenimento della spesa pubblica ed in particolare a prevedere, già in sede di esame del disegno di legge finanziaria, un ridimensionamento quantitativo dell'esecutivo e dei relativi costi, con particolare riferimento al numero dei Sottosegretari.

G1.101

CALDEROLI

Il Senato,

premesso che:

le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il documento di Programmazione economica finanziaria 2008-2011 per l'anno 2007, pari a 5.978 milioni di Euro, ulteriori rispetto a quelle incluse nel provvedimento previsto dall'art. 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e utilizzate a copertura del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertite, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono destinate, per lo stesso anno, alla realizzazione degli obiettivi d'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto documento di Programmazione economica finanziaria e dalla relativa Nota di aggiornamento;

gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all'art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

gli obiettivi del presente decreto sono stati ritenuti dal Governo necessari e urgenti e potrebbero richiedere in futuro ulteriori interventi;

le maggiori entrate del gettito tributario potrebbero anche non ripetersi,

impegna il Governo:

ad una politica di contenimento della spesa pubblica ed in particolare a mantenere il rapporto tra la spesa primaria corrente e il PIL nel limite del 39,3% nel 2008, del 38,7% nel 2009, del 38% nel 2010, del 37,2% nel 2011, con una riduzione complessiva nel quadriennio di programmazione di almeno 2,6 punti di percentuale.

EMENDAMENTI

1.0.3

SACCONI, CANTONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE, VEGAS

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme fiscali per il reddito da lavoro straordinario e premi aziendali)

1. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario e da premi connessi a risultati sulla base di accordi individuali o collettivi in sede aziendale sono assoggettati ad imposizione fiscale sostitutiva, ai fini dell'IRPEF, con applicazione dell'aliquota media dell'ultimo biennio, ridotta del 50 per cento. I predetti redditi non concorrono ad alcun titolo alla formazione del reddito complessivo o dell'indicatore della situazione economica del percipiente o del suo nucleo familiare.

2. I commi 18 e 19 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre, n. 549, sono abrogati».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

Art. 2.

2.2

CICCANTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di migliorare il collegamento dei vari centri abitati esistenti lungo la costa della Provincia di Roma con il sistema aeroportuale "Leonardo da Vinci", è concesso al Comune di Fiumicino un contributo straordinario di 15 milioni di euro, a valere delle risorse di cui al comma 1, per la costruzione di un nuovo attraversamento del fiume Te-

vere-Fossa Traianea per la ristrutturazione della viabilità comunale a servizio dell'aeroporto».

2.3

STIFFONI, POLLEDRI, PAOLO FRANCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate alla prosecuzione delle opere di ammodernamento e di potenziamento delle tratte ferroviarie della rete tradizionale situate nei territori delle comunità montane».

2.4

GALLI, POLLEDRI, PAOLO FRANCO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il completamento della progettazione relativa all'interramento delle tratta ferroviaria in gestione delle Ferrovie Nord in corrispondenza dei centri cittadini di Seveso e Cesano Maderno e delle aree di maggior ostacolo alla viabilità brianzola, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente: all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» con le parole: «450 milioni»

2.5

FORTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. È autorizzata la spesa di 215 milioni di euro da utilizzare nel 2007, di cui 205 milioni per i progetti ricompresi nel piano di investimenti allegato al contratto di programma 2007 stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e da ANAS S.p.A e 10 milioni per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia, di cui alla delibera CIPE 29 marzo 2006 n. 98».

2.6

FORTE

Al comma 3 aggiungere il seguente periodo: «A valere delle risorse del precedente periodo è altresì autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a titolo di ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 981 dell'articolo 1 della legge 296 del 27 dicembre 2006».

2.7

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È autorizzata la spesa di 150 milioni di euro da assegnare all'ANAS per la realizzazione della bretella Cisterna-Valmontone».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

2.8

ALLEGRINI, BALDASSARRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È autorizzata la spesa di 250 milioni di euro da utilizzare nel 2007, per il completamento della trasversale Orte-Civitavecchia realizzazione 3° lotto».

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

2.9

STIFFONI, POLLEDRI, PAOLO FRANCO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Una parte delle risorse di cui al comma 3 è destinata alla realizzazione dell'opera stradale SS 36 Cinisello Balsamo, sotterraneo Viale Lombardia».

2.10

STIFFONI, POLLEDRI, Paolo FRANCO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le risorse di cui al comma 3 sono destinate prioritariamente alle opere in corso di esecuzione, con particolare riferimento al completamento degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee, quali il corridoio multimodale n. 5, l'asse pedemontano, e i collegamenti trasversali e dei valichi alpini».

2.0.500

MARTINAT

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Relativamente agli appalti di lavori pubblici, qualora per fatti non prevedibili dall'appaltatore all'atto dell'offerta e non imputabili a sua colpa, il tempo effettivo di esecuzione dei lavori ecceda il termine contrattuale maggiorato del 5 per cento, l'appaltatore ha diritto all'adeguamento del corrispettivo inerente la parte di contratto da eseguire dopo la scadenza di tale termine. Qualora, nel caso che precede, abbia luogo una diminuzione dei costi, e sempre che il ritardo non dipenda da colpa dell'amministrazione, il corrispettivo viene ridotto.

2. L'adeguamento o la riduzione di cui al comma 1 sono calcolati sulla base di aliquote stabilite annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture, da emanarsi entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

3. Le aliquote di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro delle Infrastrutture, contenente rilevamenti mensili delle variazioni sulla base degli incrementi o decrementi dei prezzi dei fattori di costo oggetto del contratto.

4. L'adeguamento o la riduzione di cui al comma 2 si applicano al corrispettivo dei lavori eseguiti nel corso dell'anno antecedente alla emissione del decreto e successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 1.

5. L'adeguamento del corrispettivo viene corrisposto con apposito certificato di pagamento che il responsabile del procedimento emette entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2. Al relativo pagamento si applica la stessa disciplina relativa al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai contratti il cui termine di presentazione dell'offerta scada successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

7. Le modalità di applicazione della disciplina di cui sopra saranno regolamentate con decreto del Ministro delle Infrastrutture da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

2.0.501

FERRARA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I commi dal 426 al 429 articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dal seguente:

«426. Ai fini di quanto previsto dai commi da 404 a 416, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza, si provvede, con le modalità, i tempi e i criteri previsti dal medesimo articolo:

a) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti Centrali;

b) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze mediante la costituzione di un unico ufficio periferico nell'ambito del territorio provinciale ovvero interprovinciale che assume la denominazione di Ufficio territoriale dell'economia e delle finanze e i compiti attualmente svolti dalle Ragionerie provinciali dello Stato e dalle Direzioni provinciali dei Servizi vari con contestuale soppressione delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei Servizi vari;

c) gli uffici unici previsti al punto 1 lettera *b)* che non raggiungono un organico di almeno trenta unità, compreso il dirigente, non si costituiscono. Le relative competenze e personale sono accorpati alle sedi limitrofe;

d) alla semplificazione delle procedure amministrative, anche mediante eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, con conseguente riduzione dei tempi del procedimento e il contenimento dei relativi costi.

Il regolamento di cui al comma 404 dovrà prevedere la ridefinizione delle competenze degli Uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze i quali risponderanno organizzativamente al Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi del tesoro e funzionalmente ai diversi Dipartimenti centrali del MEF per le materie loro attribuite».

ORDINE DEL GIORNO

G2.500

FORTE, CICCANTI, FAZZONE, AZZOLLINI, VEGAS

Il Senato,

premessò:

che la realizzazione della Pedemontana di Formia, di cui alla delibera CIPE 29 marzo 2006, n. 98, è stata valutata, con il finanziamento di un limite di spesa di 5 milioni per 15 anni, con la Finanziaria 2007, un'opera strategica per garantire il superamento delle strozzature in cui versa la viabilità di collegamento tirrenica, all'altezza della strada variante S.S. 7 Appia-bis;

che al fine di rendere canterabile la progettazione in corso di definizione per il lotto funzionale Gaeta-Formia (12 km) a carico dell'ANAS S.p.A., si rende necessario un ulteriore contributo, sottoforma di limite di impegno di 5 milioni per 15 anni;

che con la Finanziaria 2008 detta somma può essere reperita come priorità nell'ambito del finanziamento delle infrastrutture stradali della grande viabilità;

impegna il Governo:

a valutare detta priorità segnalata, al fine di reperire il relativo finanziamento stante la comune valutazione di tutte le forze politiche, sociali e le istituzioni locali (province, regioni e comuni) interessati.

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.0.1

MANZIONE, BORDON

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Nuove norme in materia di formazione del Governo.
Riduzione del numero dei componenti)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla formazione del Governo si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. I Ministeri sono dodici, con le seguenti denominazioni:

- a) Ministero degli affari esteri;
- b) Ministero dell'interno;
- c) Ministero della giustizia;
- d) Ministero della difesa;
- e) Ministero dell'economia e delle finanze;
- f) Ministero delle attività produttive;
- g) Ministero delle politiche agricole e forestali;
- h) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- i) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- j) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- k) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- l) Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Per ciascun Ministero possono essere nominati fino a due Sottosegretari. Fanno eccezione i Ministeri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, per ciascuno dei quali il numero massimo di Sottosegretari è stabilito in tre.

4. Possono essere nominati fino a sei Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra di essi è individuato il Sottosegretario con delega alla tutela dei consumatori e dei diritti diffusi.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano alla formazione del Governo le disposizioni di cui ai Titoli I e IV del decreto le-

gislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo vigente alla data della sua entrata in vigore.

6. Sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adegua la struttura e l'organizzazione dei Ministeri e dei rispettivi Sottosegretariati secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

3.0.2

BORDON, MANZIONE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme sulla formazione del Governo)

1. Si applicano alla formazione del governo le norme di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999. Sono abrogati il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 317 del 3 agosto 2001; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 233 del 17 luglio 2006, e successive modificazioni.

2. In prima applicazione il Governo adegua la struttura e l'organizzazione dei ministeri secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999 entro quattro mesi dalla data della nomina del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. A seguito dell'adeguamento di cui al comma 2 il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a cinquanta, nel rispetto dell'equilibrio di genere».

3.0.3

BORDON, MANZIONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Nuove norme in materia di formazione del Governo.
Riduzione del numero dei componenti)*

1. Si applicano alla formazione del Governo le disposizioni di cui ai Titolo I e IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo vigente alla data della sua entrata in vigore.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo adegua la struttura e l'organizzazione dei Ministeri secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

3. Sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni».

3.0.4/500

D'ONOFRIO

All'emendamento 3.0.4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla gestione credito INPDAP l'iscrizione decorre a partire dal 6° mese successivo alla pubblicazione della presente delle legge"».

3.0.4

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP)

1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 7 marzo, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 2007, n. 83), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1, possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, previa comunicazione scritta all'INPDAP della volontà di adesione"».

3.0.5

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sopprimere al comma 6, quarto periodo, le parole: "nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali".»

3.0.500

STRANO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. È autorizzato lo stanziamento di 200 milioni di euro per il 2007, per incrementare le risorse del Fondo per gli interventi agevolativi alle im-

prese, al fine di sostenere le attività di piccole e medie imprese della Sicilia».

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.127.

Art. 4.

4.1

CUTRUFO

Al comma 1, le parole da: «con le procedure di cui all'articolo 8», sono sostituite dalle seguenti: «nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del piano di rientro, con oneri a carico della Regione interessata».

Sopprimere il comma 2.

4.3

SAPORITO

Sopprimere il comma 2.

4.4

POLLEDRI, PAOLO FRANCO, GALLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «nomina un commissario ad acta fino alla fine del periodo» con le seguenti: «provvede alla copertura del maggiore sfondamento integralmente attraverso una riduzione automatica dei trasferimenti statali alla regione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nell'anno d'imposta dell'esercizio successivo».

4.700

LA COMMISSIONE

Al comma 2, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «con la facoltà, fra le altre, di proporre alla Regione la sostituzione dei Direttori generali delle ASL ovvero delle Aziende Ospedaliere».

4.8

LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo il primo periodo introdurre il seguente: «La nomina a commissario ad acta è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento».

4.701/500

VEGAS, FERRARA

All'emendamento 4.701 sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «dieci anni».

4.701

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della comunicazione di informazioni, entro un termine definito, sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, alla scadenza del termine fissato non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma non producono interessi».

4.9

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 796, lettera b) della citata legge n. 296 del 2006, il commissario *ad acta* nominato ai sensi del comma 2 è autorizzato ad applicare oltre i massimi livelli l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive».

4.12

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2, i membri degli esecutivi delle Regioni commissariate sono sanzionati con l'ineleggibilità da qualsiasi carica pubblica per un periodo di cinque anni a decorrere dal termine del relativo mandato».

4.13

RUGGERI, MONACELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419", il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie"».

4.14

RUGGERI, MONACELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419", al comma 3 dell'articolo 3-*bis* (Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario) sopprimere la frase finale "svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso"».

4.15

RUGGERI, MONACELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419", dopo il comma 3 dell'articolo 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*bis*. L'iscrizione nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale di Unità Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere, dove istituito, sospende il termine di cui alla lettera *b*) del comma precedente"».

4.20

LA COMMISSIONE

La rubrica è così sostituita: «Commissari *ad acta* per le regioni inadempienti».

Art. 5.

5.700

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo le parole: «effettuate in distribuzione diretta» *aggiungere le seguenti:* «Le regioni, entro 15 giorni successivi ad ogni trimestre, trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero

della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera».

5.1

CAFORIO, GIAMBRONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, comprensivo delle risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola regione è annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta, PHT e primo ciclo di terapia come definita dal presente comma, per singola specialità medicinale, relativi al mese precedente, secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007, concernente l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Le regioni provvederanno alla compensazione dei fondi impiegati dalle Aziende Ospedaliere per la distribuzione diretta dei farmaci del PHT e del primo ciclo di terapia completo dalle Ausl alle Aziende Ospedaliere che ricadono nel loro territorio entro 15 giorni successivi ad ogni semestre. Le regioni, entro 15 giorni successivi ad ogni trimestre, trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera. Il rispetto da parte delle regioni di quanto disposto dal presente comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more della concreta e completa attivazione del flusso informativo della distribuzione diretta, alle regioni che non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della determinazione del tetto e della definizione dei *budget* di cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo

conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40 per cento della spesa complessiva per l'assistenza farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso informativo del nuovo sistema informativo sanitario».

5.701/2

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti».

5.701/3

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Alla lettera a), sostituire le parole «di medicinali collocati in classe "A"» con le seguenti: «dei medicinali destinati all'assistenza domiciliare».

5.701

LA COMMISSIONE

All'articolo 5 apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe 'A' ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie.";

b) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "del 4 novembre 2004", aggiungere le seguenti: ", e successive modificazioni";

c) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: "del 2 per cento", con le parole: "del 2,4 per cento";

d) aggiungere, in fine, il seguente comma:

"5-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è aggiunto il seguente comma 2-bis:

'2-bis. Sono nulli i provvedimenti regionali di cui al comma 2, assunti in difformità da quanto deliberato, ai sensi del comma 1, dalla Commissione unica del farmaco o, successivamente alla istituzione dell'AIFA, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia, fatte salve eventuali ratifiche adottate dall'AIFA antecedente al 1° ottobre 2007' "».

5.5

TOMASSINI, VEGAS

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «a ciascuna azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci (AIC)» con le seguenti: «per ciascuna classe terapeutica a livello ATC 4».

5.6

TOMASSINI, VEGAS

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «15 gennaio di ogni anno» inserire le seguenti: «nel caso in cui il sistema sia avviato in via definitiva».

5.7

TOMASSINI, VEGAS

Al comma 2, lettera a) alla fine del secondo periodo inserire le parole: «da parte delle aziende titolari delle AIC per i farmaci inseriti nella classe terapeutica interessata».

5.8

TOMASSINI, VEGAS

Al comma 2, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: «in possesso dell'azienda presa in considerazione;» con le seguenti: «per i farmaci appartenenti a ciascuna classe».

5.9

TOMASSINI, VEGAS

Al comma 2, lettera a), quinto periodo sostituire rispettivamente le parole: «20 per cento» con le seguenti: «25 per cento» e «15 per cento».

5.10

TOMASSINI, VEGAS

Al comma 2, lettera a), ultimo periodo sostituire le parole: «ha validità per 36 mesi» con le seguenti: «ha validità per almeno 36 mesi» e «di rivalutare l'innovatività» con le seguenti: «di incrementare tale durata».

5.11

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

5.14

TOMASSINI, VEGAS

Al comma 2, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: «Azienda titolare di AIC» con le seguenti: «classe terapeutica».

5.15

TOMASSINI, VEGAS

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: «Azienda» con le seguenti: «classe terapeutica».

5.16

TOMASSINI, VEGAS

Al comma 2, lettera d) sostituire le parole: «con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al 31 maggio» con le seguenti: «L'AIFA verifica al 31 dicembre».

5.18

TOMASSINI, VEGAS

Al comma 2, lettera e), primo e secondo periodo, sostituire le parole: «budget aziendali» con le seguenti: «budget per classe terapeutica».

5.19

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, FERRARA

Al comma 3, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: «l'intero sfornamento è ripartito a lordo IVA tra le aziende farmaceutiche.»

Conseguentemente, alla lettera c), del comma 3 sopprimere le parole da: «per la quota a carico», sino a: «a favore del SSN».

5.20

MANINETTI, POLI, RUGGERI, CICCANTI, FORTE

Al comma 3 lettera a), primo periodo, sostituire la parola: «l'intero» con le parole: «il 60 per cento dello» e aggiungere infine le seguenti parole «, la restante parte è a carico del SSN».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 41.

5.21

POLLEDRI, Paolo FRANCO, GALLI

Al comma 3, lett. a), sostituire la parola: «l'intero» con le parole: «il 60 per cento dello».

Conseguentemente, al comma 3, dopo la lett. a) inserire la seguente:

«a-bis) il 40 per cento dello sfornamento viene ripianato dalle Regioni interessate attraverso l'adozione delle misure di cui all'articolo 48, comma 5, lett. f) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269».

5.22

MANINETTI, POLI, RUGGERI, CICCANTI, FORTE

Al comma 3 lettera a), primo periodo, sostituire la parola: «l'intero» con le parole: «il 60 per cento dello».

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le parole: «40 per cento».

5.23

SCARABOSIO

Al comma 3 lettera a) sostituire la parola: «l'intero» con le parole: «il 60 per cento dello».

5.26

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, FERRARA

Al comma 3, lettera a), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per quanto attiene le farmacie, le quote di spettanza sono considerate al netto degli sconti di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 1, comma 40 e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «30 per cento dello sfioramento», aggiungere le seguenti: «nonché della quota non ripartita tra gli operatori ai sensi del precedente comma 3, lettera a)».

5.28

LA COMMISSIONE

Al comma 3, lettera a), nel secondo periodo, sostituire le parole: «comma 2, lettera b)» con le seguenti: «comma 2, lettera a)» e, nel terzo periodo, sostituire le parole: «citata lettera b)» con le seguenti: «citata lettera a)».

5.31

POLLEDRI, PAOLO FRANCO, GALLI

Al comma 3, lett. c), sostituire le parole da: «dove si è verificato lo sforamento» fino alla fine del periodo con le seguenti: «proporzionalmente alle relative vendite di medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale in ciascun arco temporale di cui al comma 2, lett. e)».

5.33

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «ad adottare misure di contenimento della spesa» fino alla fine del comma con le seguenti: «ad applicare misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica per un ammontare pari almeno al 50 per cento dello sforamento e dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato».

5.36

MANINETTI, POLI, RUGGERI, CICCANTI, FORTE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 10 della legge 16 novembre 2001, n. 405 è abrogato.

5.38

TOMASSINI, VEGAS

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, le Regioni, ai fini del rispetto del tetto di cui al comma 1, possono adottare:

- a) la misura della distribuzione diretta limitatamente ai farmaci elencati nel PHT;
- b) misure di compartecipazione dei cittadini alla spesa farmaceutica e sanitaria;
- c) linee guida per l'appropriatezza prescrittiva dei farmaci;
- d) misure fiscali previste dalla normativa vigente.

5-ter. È esclusa la facoltà di adottare il prezzo di riferimento tra farmaci rimborsabili coperti da brevetto o da certificato di protezione complementare inclusi nella medesima categoria terapeutica omogenea.

5-quater. Il comma *5-ter* non si applica alle Regioni che entro il 1° ottobre 2007, nell'ambito dei Piani di rientro sottoscritti dalle stesse coi Ministri dell'Economia e Finanze e della Salute, hanno adottato il prezzo di riferimento tra farmaci rimborsabili coperti da brevetto o da certificato di protezione complementare inclusi in una data categoria terapeutica omogenea e che hanno facoltà di mantenere tale misura nei limiti della categoria terapeutica per la quale è stata adottata.

5-quinquies. I principi desumibili dai commi *5-bis*, *5-ter*, *5-quater* e dal presente articolo, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

All'onere derivante dall'attuazione della precedente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

5.39

POLI, CICCANTI, FORTE, MANINETTI, RUGGERI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, le Regioni, ai fini del rispetto del tetto di cui al comma 1, possono adottare:

- a)* la misura della distribuzione diretta limitatamente ai farmaci elencati nel PHT;
- b)* misure di compartecipazione dei cittadini alla spesa farmaceutica e sanitaria;
- c)* linee guida per l'appropriatezza prescrittiva dei farmaci;
- d)* misure fiscali previste dalla normativa vigente.

5-ter. È esclusa la facoltà di adottare il prezzo di riferimento tra farmaci rimborsabili coperti da brevetto o da certificato di protezione complementare inclusi nella medesima categoria terapeutica omogenea.

5-quater. Il comma 7 non si applica alle Regioni che entro il 1° ottobre 2007, nell'ambito dei Piani di rientro sottoscritti dalle stesse coi Ministri dell'economia e finanze e della salute, hanno adottato il prezzo di riferimento tra farmaci rimborsabili coperti da brevetto o da certificato di protezione complementare inclusi in una data categoria terapeutica omogenea e che hanno facoltà di mantenere tale misura nei limiti della categoria terapeutica per la quale è stata adottata.

5-quinquies. I principi desumibili dai commi 6, 7, 8 e dal presente articolo, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

5.702

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. 1. Per la prosecuzione del progetto "Ospedale senza dolore" di cui all'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in data 24 maggio 2001, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante riduzione corrispondente dell'importo di cui all'articolo 18, comma 2.

5.42

BIANCONI, TOMASSINI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO, MASSIDA, FERRARA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. 1. Al fine di fronteggiare il rischio di una epidemia influenzale, è autorizzata la spesa di 81 milioni di euro per il 2007, per l'incremento di scorte regionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

5.43

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, FERRARA, BONFRISCO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 297, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "1° gennaio 2006 nel numero di 190" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2008 nel numero di 250"».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per

legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

5.45

MONACELLI, MANINETTI, FORTE, RUGGERI, POLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I prezzi dei farmaci di cui alle lettere "c" e "c-bis" del comma 10, articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificata dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere modificati in aumento dalle imprese interessate, soltanto nel mese di gennaio di ogni anno nei limiti del tasso di inflazione registratosi nell'anno precedente, salvo casi eccezionali che dovranno essere opportunamente motivati dalle Aziende all'AIFA».

5.51

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I prezzi dei farmaci di cui alle lettere "c" e "c-bis" del comma 10, articolo 8 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificata dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere modificati in aumento dalle imprese interessate, soltanto nel mese di gennaio di ogni anno nei limiti del tasso di inflazione registratosi nell'anno precedente, salvo casi eccezionali che dovranno essere opportunamente motivati dalle Aziende all'AIFA».

5.46

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il medico indica in ricetta o il nome della specialità medicinale o il nome del generico.

5.47

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, FERRARA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 8 dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia Italiana del farmaco"».

5.48

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, FERRARA, MARINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Fermo restando il disposto del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, art. 61, comma 5 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 130, l'autorizzazione, su domanda, all'immissione in commercio, dei medicinali equivalenti a base di uno o più principi attivi prodotti industrialmente, viene rilasciata solo dopo che il Ministero dello sviluppo economico, attraverso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, abbia rilasciato un nulla osta, che attesti e certifichi che la copertura brevettuale o brevettuale complementare di 1 principio attivo è effettivamente scaduta».

5.49

TOMASSINI, FERRARA

Inserire, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Al secondo periodo, comma 1, dell'art. 16 della legge n. 219 del 21 ottobre 2005, dopo le parole: "ad uso autologo" aggiungere le seguenti: "agli intermedi destinati alla produzione di emoderivati"».

5.52

BIANCONI, TOMASSINI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO, MASSIDA, FERRARA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. 1. Al fine di favorire la ricerca e la produzione di farmaci orfani, è concessa un'agevolazione fiscale pari al 23% delle spese sostenute dalle industrie per la ricerca e lo sviluppo di farmaci e di presidi per la diagnosi e il trattamento delle malattie rare».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

5.500

IZZO, GIULIANO, DI BARTOLOMEO, BARBA, FERRARA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è aggiunto il seguente:

"Art. 13-bis. - (Servizi dei comuni in materia sanitaria) 1. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che siano sprovvisti di strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e che siano distanti oltre 30 chilometri da località dotate di strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale o comunque siano ubicati in contesti territoriali caratterizzati da difficoltà di collegamenti stradali o da carenze di adeguati servizi di trasporto pubblico locale, hanno facoltà di istituire, con onere a carico dei propri bilanci e senza oneri per lo Stato e per la regione, servizi locali di emergenza sanitaria di primo intervento, di continuità assistenziale sanitaria e di diagnostica di laboratorio, mediante convenzione con strutture private adeguatamente qualificate, individuate mediante procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

2. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti aventi le caratteristiche di cui al comma 1 possono associarsi allo scopo di istituire i servizi di cui al comma precedente, purché la popolazione complessiva dei comuni associati risulti non inferiore a 5.000 abitanti. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 1 i comuni e le associazioni di comuni possono deliberare, con regolamento approvato dalla giunta comunale in conformità agli indirizzi regionali, l'istituzione di forme di partecipazione alla spesa sanitaria per l'accesso ai servizi erogati dalle strutture sanitarie comunali o intercomunali, in misura non superiore e con le medesime forme di esenzione previste in ambito regionale per l'accesso ai servizi erogati dalle strutture sanitarie pubbliche.

3. La legge regionale disciplina:

a) i requisiti sanitari, logistici, organizzativi e funzionali delle strutture private;

b) lo schema generale di riferimento del contratto di servizio da stipulare tra i comuni e le strutture sanitarie private;

c) i parametri di dimensionamento dei Servizi sanitari comunali, in coerenza con la dimensione e la densità delle popolazioni e con le caratteristiche geografiche ed orografiche dei territori interessati;

d) i protocolli di erogazione dei servizi sanitari convenzionati, in coerenza con quanto stabilito per i servizi erogati dalle strutture sanitarie pubbliche;

e) le forme e l'entità di partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli utenti, ove deliberate dai comuni;

j) il capitolato generale e gli schemi generali di riferimento dei bandi e dei capitolati speciali di gara per l'individuazione delle strutture private da convenzionare;

g) lo schema generale di riferimento della carta dei servizi degli utenti delle strutture di cui al comma 1, in coerenza con la previsione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286;

h) le modalità di certificazione annuale delle spese sostenute per l'erogazione dei Servizi sanitari locali.

4. Le Province, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, hanno facoltà di erogare ai comuni di cui ai commi 1 e 2, con onere a carico dei propri bilanci e senza oneri per lo Stato e la regione, contributi finanziari aventi specifica destinazione, per la parziale copertura delle spese relative all'erogazione dei servizi di cui al comma 1.

5. Al fine di assicurare un'adeguata informazione dei consumatori, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 5 e seguenti del Codice del Consumo approvato con decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti effettuano con cadenza settimanale una rilevazione capillare dei prezzi praticati dagli esercizi commerciali operanti nel territorio comunale per la vendita al dettaglio di generi alimentari e non alimentari, individuandone il prezzo medio di vendita praticato sul mercato locale per ciascun periodo di riferimento.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato entro il 31 gennaio 2008 sono individuate le tipologie di prodotti alimentari e non alimentari oggetto della rilevazione di cui al comma 5. L'individuazione dei prodotti da sottoporre a rilevazione dei prezzi medi locali è aggiornata annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.

7. I comuni rendono effettivamente disponibile l'accesso ai dati della rilevazione dei prezzi di cui al comma 5 da parte dei consumatori, mediante l'edizione a stampa di apposita pubblicazione divulgativa settimanale, nonché mediante pubblicazione dei dati sul sito internet dell'amministrazione comunale. A tal fine, i comuni potranno stipulare appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche e le associazioni di utenti

e consumatori, al fine di assicurare la più ampia forma di divulgazione dei dati tra i cittadini.

5.501

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È esclusa la facoltà di adottare il prezzo di riferimento tra farmaci rimborsabili coperti da brevetto o da certificato di protezione complementare inclusi nella medesima categoria terapeutica omogenea.

5.502

POLLEDRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. (Semplificazione dei procedimenti autorizzativi). Al secondo periodo, comma 1, dell'articolo 16 della legge n. 219, del 21 ottobre 2005, dopo le parole: "ad uso autologo" aggiungere le seguenti: "agli intermedi destinati alla produzione di emoderivati"».

5.0.1

BIANCONI, TOMASSINI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO, MASSIDDA, FERRARA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per i farmaci orfani)

1. È istituito un Fondo Nazionale per i farmaci orfani con una dotazione iniziale pari a 250 milioni di euro per l'anno 2007. Le Regioni potranno attingere a tale fondo per finanziare l'utilizzo dei farmaci orfani sul territorio».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

5.0.2

BIANCONI, TOMASSINI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO, MASSIDDA, FERRARA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituzione del Registro nazionale endometriosi)

1. È istituito il Registro nazionale dell'endometriosi con una dotazione iniziale pari ad euro 200 mila per l'anno 2007».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

5.0.4

BIANCONI, TOMASSINI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO, MASSIDDA, FERRARA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«5-bis.

(Bonus celiaci)

1. Al decreto ministeriale 4 maggio 2006, all'allegato 1 tutti gli importi, del tetto massimo mensile corrispondente alle fasce di età già previste, sono aumentati del 30 per cento».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

5.0.6

CURSI, TOMASSINI, MONACELLI, GRAMAZIO, GHIGO, BIANCONI, TOTARO,
LORUSSO, MASSIDDA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Disposizioni normative concernenti il funzionamento
dell'Agenzia italiana del Farmaco)*

1. Al comma 297, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole dal: "1° gennaio 2006" ad: "unità" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2008 nel numero di 250 unità". L'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) è autorizzata ad avviare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica, riservate al personale già in servizio presso l'AIFA con contratti di lavoro flessibile.

2. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, è a carico del fondo di cui al comma 19, lettera *b*) n. 4 dell'articolo 48 della legge n. 326 del 2003 che rappresenta per l'AIFA una entrata certa con carattere di continuità.

3. Al comma 8 dell'articolo 48 della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

"*c-bis*) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera *g*) del comma 5 dell'articolo 48 della legge 24 novembre 2003, n. 326., ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia italiana del Farmaco"».

5.0.500

CURSI, TOMASSINI, MONACELLI, GRAMAZIO, GHIGO, BIANCONI, TOTARO,
LORUSSO, MASSIDDA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Disposizioni normative concernenti
il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco)*

1. AI comma 297, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole dal "1° gennaio 2006 ad unità" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2008 nel numero di 250 unità". L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è autorizzata ad avviare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica anche riservate al personale non di ruolo, già in servizio presso l'AIFA, in forza di contratti stipulati ai sensi del combinato normativa disposto dall'articolo 48, comma 7, della legge 24 novembre 2003, n.326 e dall'articolo 26 del decreto dei Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica n. 245 del 20 settembre 2004.

2. L'onere pari a 2.467.253,87 milioni di euro derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, è a carico di quota parte del fondo di cui al comma 19, lettera b), n. 4, dell'articolo 48 della legge 326/03 che rappresenta per l'AIFA un'entrata certa con carattere di continuità.

3. AI comma 8 dell'articolo 48 della legge 24 novembre 2003, n.326, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"d) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del comma 5 dell'articolo 48 della legge 24 novembre 2001, n. 326, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia italiana del farmaco"».

Art. 6.

6.2

LA COMMISSIONE

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - (*Destinazione della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria*) – 1. Ai fini della realizzazione della infrastruttura ferroviaria nazionale, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, viene determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 21 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento dell'infrastruttura suddetta; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuative».

6.4

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema Alta-Velocità/Alta-Capacità della linea ferroviaria Milano-Verona è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» con le altre: «300 milioni».

6.5

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema Alta-Velocità/Alta-Capacità della rete ferroviaria Verona-Padova è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.

6.6

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema Alta-Velocità/Alta-Capacità della rete ferroviaria Venezia-Trieste è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.

Art. 7.

7.1

GHIGO, FERRARA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città) –
1. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per la prosecuzione delle spese di investimento finalizzate alla linea "c" della metropolitana della città di Roma.

2. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per spese di investimento relative al sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli.

3. Per la realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico.

4. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per spese di investimento relativi al sistema ferroviario metropolitano della città di Torino.

5. Le somme di cui ai commi 2, 3 e 4 sono da considerarsi in deroga al patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, a condizione che siano utilizzate entro il 31 dicembre 2007».

7.2

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 1.

7.11

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» con le parole: «250 milioni».

Conseguentemente all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per il completamento dei lavori di prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2007».

7.4

FERRARA, VIZZINI

Al comma 1 sostituire la parola: «500» con: «350»; al comma 4, dopo la parola: «2» aggiungere «2-bis».

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2007 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per spese di investimento relative al sistema metropolitano urbano di Palermo».

7.5

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» con le altre: «350 milioni».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini del potenziamento dell'accessibilità stradale alla metropolitana di superficie per il trasporto passeggeri nell'area di Venezia, Padova e Treviso è autorizzata la spesa di 150 milioni euro per l'anno 2007 con particolare riferimento alla realizzazione di sottopassi stradali e conseguente eliminazione dei passaggi a livello».

7.501

PISTORIO

All'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «420 milioni»;

al comma 2, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «140 milioni»;

al comma 3, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «140 milioni».

Conseguentemente all'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «24 milioni»;

al comma 2, sostituire le parole: «7 milioni» con le seguenti: «14 milioni»

al comma 3, sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «80 milioni»

al comma 4, sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «80 milioni»

al comma 6, sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «2 milioni».

7.6

FRANCO Paolo

Al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «475 milioni».

All'articolo 33, al comma 3, sopprimere le parole: «, nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal citato articolo 4».

Conseguentemente, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente incremento dell'autorizzazione di spesa recata dal citato articolo 4 di 25 milioni di euro per il 2007».

7.7

FRANCO Paolo, DIVINA, POLLEDRI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «490 milioni».

Sostituire l'articolo 35 con il seguente:

«Art. 35. - (*Fondo per i comuni di confine*) – 1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione dei territori svantaggiati dei comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dei comuni confinanti con la Confederazione Elvetica e l'Austria, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di cui 14 milioni di euro sono destinati esclusivamente ai comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede, in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto ministeriale, a finanziare specifici progetti di spesa corrente, finalizzati al sostegno economico e sociale, nonché allo sviluppo dei suddetti territori".

2. Per l'anno 2007 sono stanziati ulteriori 10 milioni di euro sul Fondo di cui al comma precedente da destinare, per le medesime finalità, ai comuni limitrofi ai comuni di confine con le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la Confederazione Elvetica e l'Austria».

7.12

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le parole: «300 milioni di euro».

7.13

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di realizzazione di un sistema ferroviario integrato di trasporto pubblico che colleghi tra loro le città di Venezia, Padova e Tre-

viso è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007 per la prosecuzione degli investimenti relativi alla metropolitana di superficie per il trasporto di passeggeri».

7.14

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 2.

7.15

PONTONE, CORONELLA

Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «ed alla metropolitana del mare».

7.900

LA COMMISSIONE

Al comma 3, dopo le parole: «150 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «da utilizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

7.20

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di raggiungere un più elevato livello di sostenibilità ambientale e territoriale, del sistema della mobilità locale è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2007 per il potenziamento del sistema dei trasporti metropolitani nei territori delle comunità montane».

Conseguentemente all'articolo 8, sopprimere i comma 3 e 4.

7.700

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 979, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate" aggiungere le seguenti: "delle altre tratte della metropolitana di Milano"».

7.0.500

PISTORIO

Dopo il comma inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Trasporto pubblico locale da e per le isole minori). –
1. Al comma 1031 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo periodo, le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 50 milioni per gli interventi di cui alla lettera c-bis)».

2. Conseguentemente, al comma 1031 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) per l'acquisto di veicoli destinati alla creazione o allo sviluppo di un servizio di trasporto pubblico locale che garantisca collegamenti con le isole minori».

Conseguentemente, all'articolo 47, comma 1, sostituire le parole: «8,321 milioni» con le seguenti: «8,371 milioni», le parole: «5,4 milioni per il 2008» con le seguenti: «55,4 milioni per il 2009» e le parole: «11,3 milioni a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «61,3 milioni a decorrere dall'anno 2009».

Conseguentemente, all'articolo 47, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «1.300 milioni» con le seguenti: «1.350 milioni».

Art. 8.

8.200

EUFEMI

Dopo l'articolo 44, aggiungere i seguenti:

«Art. 44-bis.

(Modifiche alla disciplina delle detrazioni di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi)

1. Viene modificato il comma 1 dell'articolo 15 del TUIR recante la previsione della detraibilità dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento di vari oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: viene elevata dal 19 al 27 per cento la percentuale di detrazione dell'imposta lorda.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni recate all'articolo 15, comma 1, lettera *i*-quinqües), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotta dal comma 1, lettera *e*), del presente articolo».

Conseguentemente ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle precedenti disposizioni si provvede mediante soppressione degli articoli: 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28, 34, 35.

All'articolo 36 ridurre l'importo a 20 milioni di euro.

«Art. 44-ter.

(Modifiche alla disciplina delle detrazioni di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi)

1. Viene modificato il comma 1 dell'articolo 15 del TUIR, recante la previsione della detraibilità dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento di vari oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: viene elevato da 3.165,20 a 7.000 euro l'importo massimo su cui applicare la detrazione per gli interessi passivi pagati in dipendenza di

mutui, garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l'acquisto dell'abitazione principale.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni recate all'articolo 15, comma 1, lettera *i*-quinquies), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotta dal comma « lettera e), del presente articolo».

Conseguentemente ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle precedenti disposizioni si provvede mediante soppressione degli articoli: 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28, 34, 35.

All'articolo 36 ridurre l'importo a 20 milioni di euro.

8.700

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere l'articolo 8; all'articolo 18, sopprimere il comma 2; sopprimere l'articolo 27.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis. – 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, definisce, entro centoventi giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Piano nazionale per la riduzione dei carichi azotati e l'auto-approvvigionamento energetico delle aziende zootecniche, di seguito definito Piano. Ai fini della predisposizione di tale Piano, le regioni classificano i loro territori in aree omogenee per tipologie di impresa zootecnica e per grado di vulnerabilità rispetto al rischio di inquinamento da nitrati delle acque. Con riferimento a detta classificazione, le regioni, entro novanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, indicano il numero e la tipologia di impianti ad uso comune da realizzare per il trattamento dei diversi effluenti zootecnici, finalizzato alla riduzione del carico azotato ed alla produzione di energia, tenendo anche presenti le possibilità di co-digestione degli stessi effluenti con le colture energetiche e con materia organica selezionata di origine agricola. Gli impianti di cui al presente comma non possono essere realizzati in aree protette e nei siti di cui alla direttiva 92/43/CEE. Nel Piano sono, altresì, indicate le forme di incentivazione per la realizzazione di impianti aziendali, da parte di imprese operanti nelle aree per le quali, le regioni non prevedono la realizzazione di impianti ad uso comune. Ai fini dell'attuazione del Piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2007. Detto importo è destinato, per tre quarti, alla realizzazione di im-

pianti ad uso comune e, per la restante parte, alla incentivazione della realizzazione di impianti aziendali».

8.3

STIFFONI, POLLEDRI, PAOLO FRANCO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente all'articolo 27, comma 1, le parole: «60 milioni» sono sostituite dalle parole: «45 milioni».

8.4

MARTINAT, PONTONE, BUTTI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere l'articolo.

8.5

PISTORIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – 1. Al fine di ovviare alle diffuse problematiche del sistema dei trasporti marittimi e ferroviari di merci e passeggeri da e per la Sicilia conseguente all'approvazione, da parte della Camera dei Deputati, della Mozione n. 1/00040, il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è autorizzato a dichiarare lo stato di emergenza nelle Regioni Calabria e Sicilia in relazione alle condizioni di attraversamento dello Stretto di Messina.

2. Per la gestione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Consiglio dei Ministri, d'intesa con le Regioni Calabria e Sicilia, nomina un commissario delegato cui è deputata l'elaborazione di un programma di interventi anche a carattere pluriennale per la razionalizzazione del sistema dei collegamenti marittimi e ferroviari sullo Stretto di Messina. Il mandato del commissario delegato è di durata annuale.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per il 2007.

4. Per la prosecuzione degli interventi ed il mantenimento delle opere di cui al comma 2, è autorizzata, a decorrere dal 2008, la spesa di 100 milioni di euro annui.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, come sostituito dall'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente, all'articolo 47, apportare le seguenti modifiche: ai comma 1, sostituire le parole: «8.321 milioni» con le seguenti: «8.621 milioni», «5,4 milioni per il 2008» con le seguenti: «5,5 milioni per il 2009» e le parole: «11,3 milioni a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «11,4 milioni a decorrere dall'anno 2009».

8.7

STIFFONI, POLLEDRI, PAOLO FRANCO

Sopprimere il comma 1.

8.9

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo le parole: «per il miglioramento della sicurezza,» aggiungere le seguenti: «anche tenendo conto dei dati sui sinistri ed infortuni marittimi in possesso dell'IPSEMA e delle Capitanerie di Porto,».

8.10

PISTORIO

All'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «24 milioni»; al comma 2, sostituire le parole: «7 milioni» con le seguenti: «14 milioni»; al comma 3, sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «80 milioni»; al comma 4, sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «80 milioni»; al comma 6, sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «2 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 47, apportare le seguenti modifiche: al comma 1, sostituire le parole: «8.321 milioni» con le seguenti:

«8.421 milioni»; *al comma 1, lett. a), sostituire le parole: «1.300 milioni» con le seguenti: «1.400 milioni».*

8.11

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 2.

8.12

LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo le parole: «dall'emergenza» inserire le seguenti: «di trasferimento del traffico per effetto dei lavori sul tratto Bagnara-Reggio Calabria della autostrada A3».

8.13

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 3.

8.900/2

POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 8.900, alla lettera b), sostituire le parole: «all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1», con le seguenti: «all'articolo 56, comma 1,».

8.900

LA COMMISSIONE

All'articolo 8 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole «con l'aeroporto,» le parole «da realizzarsi in ragione dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» sono soppresse.

b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «e sono realizzati in ragione dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

8.14

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 4.

8.15

POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'articolo 45, comma 1, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «35 milioni».

Conseguentemente al comma 4 dell'articolo 8 sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «30 milioni».

8.16

POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'articolo 45, comma 2, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «35 milioni».

Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 8 sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «30 milioni».

8.17

PONTONE, CORONELLA

Al comma 4, dopo le parole: «ed altri eventuali scali,» aggiungere le seguenti: «da ricomprendere in una metropolitana del mare».

8.19

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 5.

8.20

LA COMMISSIONE

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentite le competenti commissioni parlamentari.».

8.21

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 6.

8.23

LA COMMISSIONE

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le competenti commissioni parlamentari.».

8.24

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 7.

8.26

LA COMMISSIONE

Al comma 7, dopo le parole: «e negli ambiti portuali in essa compresi,» aggiungere le seguenti: «di misure di prevenzione proposte dall'IPSEMA a norma del decreto legislativo 271/99,»

8.701/500

CICOLANI, D'ALÌ

All'emendamento 8.701, sostituire i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater con il seguente:

«9-bis. ANAS S.p.A. è autorizzata a rilevare da R.F.I. S.p.A. dalla Regione Siciliana e dalla Regione Calabria le partecipazioni azionarie da queste detenute in Stretto di Messina S.p.A. per prezzi corrispondenti agli importi dei relativi versamenti effettuati. Acquisito l'intero capitale azionario di Stretto di Messina S.p.A., ANAS S.p.A. darà immediatamente corso, secondo le specifiche disposizioni che verranno impartite al riguardo dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle infrastrutture, agli adempimenti occorrenti per incorporare detta società, apportando al proprio statuto sociale tutte le modificazioni e le integrazioni conseguentemente necessarie.»

8.701/501

D'ALÌ

All'emendamento 8.701, sostituire il comma 9-bis con il seguente:

«9-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 1152, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene liquidata entro il 31 dicembre 2007.»

8.701/502

PISTORIO

All'emendamento 8.701, al comma 9-bis, sostituire le parole: «è sciolta e posta in liquidazione» con le seguenti: «è trasformata in un nuovo soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'ANAS S.p.a. e dalle Regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato».

Conseguentemente, al comma 9-bis, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 9-quinquies.

8.701/4

PISTORIO

All'emendamento 8.701, al comma 9-bis, sostituire le parole: «è sciolta e posta in liquidazione» con le seguenti: «è trasformata in un nuovo soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'ANAS S.p.a e delle regioni interessate o da soggetto da esse intermente partecipato».

8.701/503

PISTORIO

All'emendamento 8.701, sostituire il comma 9-quinquies con il seguente:

«È istituita la Società per lo sviluppo della logistica nell'area dello Stretto di Messina, con particolare riferimento allo sviluppo dei nodi logistici ed intermodali relativi alla piattaforma territoriale strategica Calabria e Sicilia, quale soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'ANAS S.p.a. e dalle Regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato».

8.701

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. A far data dal 1° marzo 2008, la società di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 e successive modificazioni e integrazioni, è sciolta e posta in liquidazione. Allo scioglimento dei rapporti negoziali si applica l'articolo 21-quinquies comma 1-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9-ter. La legge 17 dicembre 1971, n. 1158 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 9-quater.

9-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2008 di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati gli atti e i rapporti giuridici sorti sulla base della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni e integrazioni».

9-quinquies. È Istituita l'Agenzia per lo sviluppo della logistica nell'area dello Stretto di Messina, con particolare riferimento allo sviluppo dei nodi logistici ed intermodali relativi alla piattaforma territoriale strategica Calabria e Sicilia sotto i poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro

delle economie e finanze di concerto, per quanto di competenza, con i Ministri delle infrastrutture dei trasporti».

8.501

BATTAGLIA Antonio

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, da destinare all’Autorità Portuale di Palermo, per la messa in sicurezza del Porto di Termini Imerese e di 1 milione di euro, da destinare al Comune di Termini Imerese, per la messa in sicurezza del Porto di Termini Imerese».

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all’elenco n. 1, allegato al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

ORDINE DEL GIORNO

G8.500

PISTORIO

Il Senato della Repubblica,

Premesso che:

l’emendamento 8.800 (testo 2) prevede lo scioglimento della Società Stretto di Messina e l’istituzione dell’Agenzia per lo sviluppo della logistica nell’area dello Stretto di Messina;

l’Agenzia è dedicata allo sviluppo dei nodi logistici ed intermodali relativi alla piattaforma territoriale strategica Calabria e Sicilia;

tale sviluppo logistico ed intermodale richiede inevitabilmente una progettualità di mediolungo periodo atta a superare l’attuale situazione di disagio ed arretratezza in cui versa il sistema di collegamenti da e per la Sicilia e la frammentarietà degli interventi ad oggi previsti;

l’esigenza di elaborare strategie di promozione del sistema dei trasporti sullo Stretto alternative al Ponte impone di procedere su più versanti (il potenziamento del trasporto marittimo merci, il miglioramento dei col-

legamenti marittimi per i passeggeri, l'adeguamento delle connessioni intermodali tra il sistema ferroviario e il trasporto marittimo, ecc.);

la scelta di non procedere alla realizzazione del Ponte sullo Stretto – motivata con argomentazioni che riguardano la fattibilità, sostenibilità e convenienza del progetto – non può comunque sottrarre allo Stretto le risorse che il sistema pubblico aveva previsto di spendere per il relativo potenziamento infrastrutturale e viario,

impegna il Governo:

a provvedere, avvalendosi della istituenda Agenzia, ad elaborare un piano di intervento pluriennale per la riqualificazione del sistema di collegamenti da e per la Sicilia, sul quale convogliare le risorse pubbliche già destinate alla realizzazione ed al funzionamento del Ponte sullo Stretto di Messina ai sensi della Convenzione firmata dai Ministri Tremonti e Lunnardi con la Società Stretto di Messina.

EMENDAMENTI

8.0.2

ALLEGRIANI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Interventi per la realizzazione dell'Aeroporto civile di Viterbo)

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da destinare al Comune di Viterbo per la realizzazione dell'Aeroporto civile, quale terzo scalo aeroportuale del Lazio.»

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

8.0.500

PISTORIO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Zone franche urbane)

1. Il comma 342 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dai seguenti:

"342. Entro il 31 gennaio 2008, il CIPE, con apposita delibera, individua la quota capitaria corrispondente alle risorse del Fondo di cui al comma 340 e determina per ciascuna Regione del Mezzogiorno, sulla base della popolazione residente, l'ammontare delle risorse di relativa spettanza. Con il provvedimento di cui al precedente periodo, sono altresì definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali, nei limiti delle risorse del Fondo.

342-bis. Sulla base delle risorse assegnate ai sensi del comma 1, le Regioni del Mezzogiorno entro il 28 febbraio 2008 – individuano i Comuni destinatari degli interventi di cui al comma 340, sulla base dei seguenti indicatori:

- a) densità abitativa;
- b) popolazione residente per grado di istruzione;
- c) tasso di occupazione generale e femminile;
- d) reddito di impresa.

342-ter. In base ai criteri di cui al comma 1, i Comuni destinatari, entro il 15 marzo 2008, delimitano le aree da identificarsi come Zone Franche Urbane e procedono, d'intesa con la Regione, alla definizione del programma di riqualificazione, da trasmettersi entro 15 giorni al CIPE ai fini dell'accesso al cofinanziamento statale dei programmi regionali"».

8.0.501

PISTORIO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Zone franche urbane)

1. Al comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni di euro"».

Conseguentemente, all'articolo 47, comma 1, sostituire le parole: «5,4 milioni per il 2008» con le seguenti: «155,4 milioni per il 2009» e le parole: «11,3 milioni a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «161,3 milioni a decorrere dall'anno 2009».

Art. 9.

9.1

GRILLO, VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Sopprimere l'articolo.

9.2/500

VEGAS, FERRARA

All'emendamento 9.2, sopprimere le parole da: «con possibilità» fino a: «modifiche contrattuali».

9.2

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. All'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166 e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria, i contratti di servizio con i quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi, nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nonché le compensazioni spettanti alla società fornitrice.

3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2 sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, da esprimere entro trenta

giorni dalla data di trasmissione. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, le parole: ", i contratti di servizio" sono soppresse».

9.4

PISTORIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli obblighi di servizio svolti dalla società Trenitalia S.p.a. nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano».

9.0.2

POLI, CICCANTI, FORTE, MANINETTI, RUGGERI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Contratti con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: "tre anni, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato";

b) ai commi 2, 3 e 4, le parole: "nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

Art. 10.

10.1

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «46,5 milioni».

Conseguentemente, per l'anno 2008, si provvede alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 per un importo pari a 13,5 milioni di euro.

10.2

CUTRUFO

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.

(Disposizioni concernenti l'editoria)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, i contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 non spettano alle imprese che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni qualora le stesse, nell'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2006, abbiano conseguito ricavi derivanti da raccolta pubblicitaria in misura complessivamente superiore a 4 milioni di euro.

2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comma 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nel comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la presentazione dell'intera documentazione e di decadenza dal diritto alla percezione dei contributi, indicato dal comma 461 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le imprese richiedenti i contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è fissato al 30 settembre successivo alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo.

3. La trasmissione dell'intera documentazione necessaria per la valutazione del titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e la sua ero-

gazione, entro il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi all'anno 2007 e di cui ai commi 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni precedenti, costituisce onere nei confronti degli aventi diritto, a pena di decadenza.

4. La regolarità contributiva previdenziale relativa all'anno di riferimento dei contributi previsti in favore delle imprese editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere conseguita entro i termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) non possono usufruire delle tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, qualora nell'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2007 abbiano conseguito ricavi derivanti da raccolta pubblicitaria in misura complessivamente superiore a 4 milioni di euro. L'importo dei rimborsi dovuti alla Società Poste Italiane SpA a fronte dell'applicazione delle predette tariffe agevolate è conseguentemente ridotto.

6. La Società Poste Italiane SpA è tenuta ad applicare le disposizioni di cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.

7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, le pubblicazioni dedicate prevalentemente all'illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio o altro elemento distintivo sono equiparate ai giornali di pubblicità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge n. 353 del 2003.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il possesso del requisito di ammissione alle agevolazioni tariffarie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è richiesto e verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite.

9. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all'anno 2006, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni per l'esercizio finanziario 2007.

10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, è abrogato».

10.5

ROTONDI

Sopprimere il comma 1.

10.8

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «46,5 milioni».

Conseguentemente, per l'anno 2008, si provvede alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 per un importo pari a 13,5 milioni di euro.

10.10

CICCANTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Per i contributi relativi al 2008 e gli anni seguenti, previsti dall'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 50 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1950, n. 250, e successive modificazioni».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

10.13

CICCANTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I contributi relativi al 2008 e gli anni seguenti, previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 50 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1950, n. 250, e successive modificazioni».

10.700/1

STEFANI, FRANCO Paolo, POLLEDRI

All'emendamento 10.700, al primo capoverso sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «0,5 per cento».

Conseguentemente, al capoverso 5, sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «14 per cento».

10.700/500

VEGAS, FERRARA

All'emendamento 10.700, sopprimere da: «tale contributo» fino a: «collaboratori».

10.700/501

IL RELATORE

All'emendamento 10.700, dopo le parole: «nell'anno precedente relativamente» aggiungere le seguenti: «alla produzione, alla distribuzione ed»..

10.700

LA COMMISSIONE

Al comma 1 sostituire le parole: «riduzione del 7 per cento» con le seguenti: «riduzione del 2 per cento»;

al comma 1 aggiungere alla fine: «Tale contributo non può comunque superare il costo complessivo sostenuto dal soggetto nell'anno precedente relativamente a grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicitari e collaboratori»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della compensazione dovuta alla società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è ridotto del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad un milione di euro e

del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori al milione di euro».

10.15

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1 sostituire le parole: «riduzione del 7 per cento» con le seguenti: «riduzione del 2 per cento».

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

10.16

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «salvo le testate che risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare rappresentato in almeno uno dei due rami del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi».

Conseguentemente all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «46,5 milioni».

Conseguentemente, per l'anno 2008, si provvede alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 per un importo pari a 13,5 milioni di euro.

10.17

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «salvo le testate che risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare rappresentato in entrambe i rami del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi».

Conseguentemente all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «46,5 milioni».

Conseguentemente, per l'anno 2008, si provvede alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 per un importo pari a 13,5 milioni di euro.

10.19

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis: All'articolo 1, comma 460, lettera a), della legge 25 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: "e la testata medesima non eroghi retribuzioni stipendiali superiori a quella del presidente di sezione"».

Conseguentemente all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «46,5 milioni».

Conseguentemente, per l'anno 2008, si provvede alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 per un importo pari a 13,5 milioni di euro.

10.21

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 460 della legge 25 dicembre 2005, n. 266, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) la testata per la quale vengono richiesti i contributi distribuisca nelle edicole almeno l'80 per cento delle copie stampate;».

Conseguentemente all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «46,5 milioni».

Conseguentemente, per l'anno 2008, si provvede alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 per importo pari a 13,5 milioni di euro.

10.500

STEFANI, FRANCO Paolo, POLLEDRI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, comma 10, le parole: "in una delle due Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano» sono sostituite dalle seguenti: "in entrambe le Camere del Parlamento italiano".

2-ter. All'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 2, le parole: "in una delle camere" sono sostituite dalle seguenti: "in entrambe le Camere del Parlamento italiano" e le parole: "avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano" sono soppresse.

2-quater. All'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 4 e 5 sono soppressi».

10.501

STEFANI, FRANCO Paolo, POLLEDRI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, comma 10, le parole: "avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano" sono soppresse.

2-ter. All'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 2, le parole: "avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento itlaiano" sono soppresse.

2-quater. All'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 4 e 5 sono soppressi».

10.22

CUTRUFO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 124 dell'articolo 2 della legge n. 286 del 24 novembre 2006, le parole: "a decorrere dai contributi relativi all'anno 2006", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dai contributi relativi all'anno 2002. Qualora, a seguito dell'applicazione del precedente comma, si venga a determinare una differenza a danno delle imprese beneficiare dei contributi di cui all'art. 3 della legge n. 250 del 7 agosto 1990, non si procede al relativo recupero delle somme"».

10.20

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis: A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, l'impresa editrice percepisce i contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3 della legge 7 marzo 2001, n. 62, a condizione che la testata per la quale ha richiesto i contributi non eroghi retribuzioni stipendiali lorde superiori a quella del Presidente di Sezione.

Conseguentemente all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «46,5 milioni».

Conseguentemente, per l'anno 2008, si provvede alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 per un importo pari a 13,5 milioni di euro.

10.23

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, l'impresa editrice percepisce i contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3 della legge 7 marzo 2001, n. 62, a condizione che la testata per la quale ha richiesto i contributi non eroghi retribuzioni stipendi ali lorde superiori a quella del Presidente di Sezione».

10.32

GRILLO, BONFRISCO, FERRARA

Al comma 9 sostituire le parole: «50 milioni» con le altre: «98 milioni».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

All'articolo 11 (estinzione anticipate prestiti) sostituire le parole: «30 milioni di euro annui» con le seguenti: «25 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009»;

All'articolo 18, comma 2 (partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo), sostituire le parole: «410 milioni» con le seguenti: «400 milioni»;

All'articolo 20 (integrazione 5 per mille), sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «140 milioni»;

All'articolo 31 comma 1 (Istituto Gaslini di Genova) sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro»;

All'articolo 35 (Fondo per le aree di confine) sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti «17 milioni di euro»;

All'articolo 36, comma 2 (celebrazioni 150° anniversario Unità nazionale), sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le seguenti: «135 milioni di euro».

10.502

STEFANI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 9, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «98 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «12 milioni».

10.37

ROTONDI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«11. Il comma 127 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:

"127. Qualora nella liquidazione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero dei contributi relativi agli anni 2002 e 2003, non si procede all'ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato"».

10.38

SCARABOSIO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«11. Il comma 127 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:

"127. Qualora nella liquidazione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sia stato di-

sposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero dei contributi relativi agli anni 2002 e 2003, non si procede all'ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato"».

10.0.1

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti)

1. È istituito, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti. Salva l'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il predetto Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad effettuare interventi di sostegno a favore dei giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, da imprese editrici di periodici, nonché da agenzie di stampa a diffusione nazionale, i quali presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro a seguito dello stato di crisi delle imprese di appartenenza.

3. I giornalisti beneficiari degli interventi di sostegno di cui al comma 2 devono possedere, al momento delle dimissioni, una anzianità aziendale di servizio di almeno cinque anni.

4. Gli interventi di sostegno di cui al presente articolo sono concessi, anche cumulativamente, per:

a) progetti individuali dei giornalisti che intendano riqualificare la propria preparazione professionale per indirizzarsi all'attività informativa nel settore dei nuovi *mass media*. Il finanziamento per ogni progetto è contenuto nei limiti di lire 20 milioni;

b) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, diretti a favorire l'esodo volontario dei giornalisti dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 14 della presente legge. È erogata a ciascun giornalista una indennità pari a diciotto mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza;

c) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, per il collocamento all'esterno, anche al di fuori del settore dell'informazione, dei giornalisti dipendenti. L'intervento di sostegno è contenuto nei limiti del 50 per cento del costo certificato del progetto. È erogata altresì a

ciascun giornalista che accetti le nuove occasioni di lavoro proposte nell'ambito del progetto, una indennità pari a dodici mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2007 e fino all'anno 2012, è autorizzata la spesa massima di 4,5 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «46,5 milioni».

Conseguentemente, per l'anno 2008, si provvede alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 per un importo pari a 13,5 milioni di euro.

10.0.700/500

PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, RUMINATO, TONINI

All'emendamento 10.0.700, comma 1, il capoverso 2-quinquies sostituire l'alinea con i seguenti:

«2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e ciò in via di interpretazione autentica del comma 2-ter della presente legge:";

alla lettera c) le parole: «l'importo complessivo di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo del contributo previsto dal comma 2-ter».

10.0.700

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva)

1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*quater* è aggiunto il seguente:

«2-quinquies. Per la ripartizione dei contributi alle emittenti radiotelevisive di cui al comma 2-ter, si tiene conto, inoltre, dei seguenti criteri:

a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 06.00 e le ore 22.00 e per oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;

b) devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

c) l'importo complessivo di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota spettante alle emittenti radiofoniche è suddivisa, tra le emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mentre è suddivisa tra le emittenti televisive stesse, ai sensi della presente legge».

10.0.3

VEGAS, FERRARA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di società cooperative)

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 1992, n. 63, convertito nella legge 15 giugno 1992, n. 112, e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle cooperative di qualsiasi tipo ed ai loro consorzi, a condizione che il fatturato globale annuo non superi la somma di euro 100 milioni. Ove superi tale somma, alle predette società si applica il regime tributario relativo alle società per azioni».

10.0.4

VEGAS, FERRARA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Prestito da soci di cooperative)

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: "territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento".

2. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: "lire quaranta milioni", sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquemila".

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

Art. 11.

11.1

EUFEMI

Sopprimere l'articolo.

11.3

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo la parola: «indennizzi» sostituire le parole: «, penali o altri oneri corrisposti in aggiunta al debito residuo delle» con le seguenti: «correlati strettamente alle».

ORDINE DEL GIORNO

G11.500

EUFEMI

Il Senato,

esaminato l'articolo 11 del decreto-legge n. 159 del 2007, con il quale vengono destinati 30 milioni di euro per l'estinzione anticipata di prestiti da parte degli enti locali;

vista la grave crisi che ha colpito i mercati internazionali per l'utilizzo dei mutui *subprime*;

valutato altresì che l'indebitamento degli enti locali è cresciuto del 7 per cento e gli enti locali hanno fatto largo uso di strumenti di finanza derivata con gravi rischi sui bilanci futuri degli stessi;

impegna il Governo:

a dare indicazioni per la sospensione per un periodo di sei mesi dell'utilizzo di tali strumenti da parte degli enti locali;

a presentare entro tre mesi una relazione al Parlamento sulla situazione complessiva di strumenti derivati da parte degli enti locali quali utilizzatori finali degli stessi.

EMENDAMENTI

11.0.1

EUFEMI

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente agevolazioni tributarie per operazioni di credito a medio e lungo termine, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso in cui sia prevista per il debitore

la facoltà di recedere dal rapporto in ogni momento. Non si fa comunque luogo a recuperi o a rimborsi di imposta».

2. All'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Alle operazioni di mutuo finalizzate all'estinzione di mutui stipulati per l'acquisto della prima casa di abitazione, poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti dei propri dipendenti e iscritti, si applica lo stesso trattamento previsto per i mutui oggetto di estinzione";

b) al secondo periodo, le parole: "La disposizione del periodo precedente si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei periodi precedenti si applicano"».

11.0.550

BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, MALAN, AUGELLO, BALDASSARRI, EUFEMI, STRACQUADANIO, FRANCO PAOLO, POLLEDRI, DIVINA, SAIA, VENTUCCI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali)

1. I contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da Regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza contrattuale.

2. Le proposte di contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da Regioni ed enti locali devono essere accompagnati da un prospetto informativo che illustra, in dettaglio, tutte le caratteristiche dello strumento, i rischi che i sottoscrittori si assumono con la sottoscrizione in relazione alle evoluzioni dei parametri finanziari e dei titoli eventualmente sottostanti tali contratti. I medesimi contratti devono indicare, in apposita sezione del prospetto informativo, i margini di oscillazione dei parametri e degli strumenti finanziari dai quali dipendono gli effetti finanziari dei contratti. Il prospetto informativo indica altresì il costo massimo dell'operazione a carico del sottoscrittore e il costo implicito del contratto derivato. Si intende per costo implicito il costo di transazione inteso come distanza fra il valore di mercato, definito come media denaro/lettera ed il valore applicato della banca all'ente. Tale costo va indicato sia in termini di punti base per anno che in valore attuale espresso in percentuale del nozionale dell'operazione.

3. La regione o l'ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto.

4. Ai fini del comma 2, la Consob provvede, sentite le associazioni degli intermediari bancari, e l'associazione dei consulenti finanziari indipendenti, in attesa che si costituisca l'albo previsto per legge, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ad emanare le istruzioni obbligatorie per la redazione del prospetto informativo da rendere all'ente locale da parte dell'intermediario finanziario che propone la sottoscrizione dello strumento finanziario.

5. Gli enti locali non possono sottoscrivere contratti su strumenti finanziari derivati per importi superiori al 5 per cento del totale delle spese risultanti dall'ultimo bilancio approvato, compresi tutti i contratti su strumenti finanziari già in essere.

6. Laddove gli effetti finanziari derivanti dai contratti di cui al presente articolo assumano caratteristiche tali da superare i margini di oscillazione indicati al comma 2, l'intermediario finanziario si assume i maggiori oneri eccedenti tale costo massimo».

Art. 12.

12.3

CUTRUFO

Al comma 1 dopo le parole: «delle predette risorse» aggiungere le seguenti: «per sostegni alle famiglie nell'acquisto dei libri di testo e per contrastare la dispersione scolastica».

12.5

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 2.

12.0.2

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Esenzione dall'imposta IVA per l'acquisto di materiale didattico)

1. A decorrere dall'anno 2008 le spese effettuate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l'acquisto di materiale didattico, in considerazione del loro carattere strumentale per l'offerta formativa degli alunni, o per le attività integrative a favore degli alunni diversamente abili, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Art. 13.

13.1

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di riformare, nell'ambito di un rinnovato approccio al sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all'innovazione e alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Scuola superiore della pubblica amministrazione è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore di uno o più regolamenti di cui al comma 585, da emanarsi entro e non oltre il 30 marzo 2008. Dal 30 marzo 2008, le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia della Formazione, la quale, fatti salvi i risparmi di spesa previsti per effetto del comma 585, subentra nei loro rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. I regolamenti di cui al comma 585 provvedono alle necessarie armonizzazioni ordinamentali».

13.3

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al comma 580 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione è soppressa a far tempo dal 15 giugno 2007" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, l'Istituto diplomatico, la Scuola Superiore dell'amministrazione dell'Interno e la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze sono soppresse a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei loro rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. Il regolamento di cui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinarie"».

13.0.1

D'AMICO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Età pensionabile dei professori universitari ordinari)

1. I professori universitari ordinari, compiuto il settantesimo ovvero, in caso di richiesta di proroga, il settantaduesimo anno di età, assumono a domanda la qualifica di professori ordinari fuori ruolo fino a tutto l'anno accademico durante il quale compiono il settantacinquesimo anno di età.

2. Con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui hanno compiuto il settantacinquesimo anno di età, i professori di cui al comma 1 vengono collocati a riposo.

3. I professori di cui al comma 1 possono chiedere di anticipare il collocamento fuori ruolo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e quello a riposo al compimento dei cinque anni dal predetto collocamento fuori ruolo. Il collocamento fuori ruolo e quello a riposo anticipato sono disposti senza pregiudizio alcuno ai fini economici e previdenziali. L'anticipato collocamento fuori ruolo può essere richiesto anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età e fino al momento del pensionamento ovvero, in caso di richiesta di proroga, fino al termine di questa.

4. I professori nella posizione di cui al comma 1 conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono inerenti allo stato di professore di ruolo. La loro partecipazione all'attività didattica e scientifica e agli organi accademici resta regolata dalle norme vigenti. Le competenti autorità accademiche determinano i compiti didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione all'oro impegno a tempo pieno o a tempo definito.

5. Ai professori nella posizione di cui al comma 1 viene erogato un trattamento economico di importo pari a quello pensionistico, senza trattenute contributive e previdenziali. Le singole università divengono creditrici della gestione pensionistica dello Stato per le somme a tal fine corrisposte nel triennio di fuori ruolo.

6. Nella determinazione del numero di professori ai fini dell'attribuzione dei posti di ruolo a materie d'insegnamento non si tiene conto dei professori fuori ruolo.

7. Il Ministro dell'università e della ricerca emana con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disposizioni di attuazione del presente articolo.

7. Sono abrogati l'articolo 19, primo comma, e, l'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; l'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 239; l'articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

13.0.700

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Ai fini del funzionamento di base del Centro di ricerca del CEINGE – Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l di Napoli, ente senza fini di lucro, dotato di personalità giuridica di diritto privato, interamente partecipato da Amministrazioni ed enti pubblici, locali e non, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2007, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, secondo le indicazioni del Ministro per lo sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007,

all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministro medesimo».

Art. 14.

14.1000

LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo le parole: «nel rispetto delle norme dell'ordinamento comunitario» aggiungere le seguenti: «tenendo conto della specificità delle prestazioni richieste nonché delle esperienze e dei titoli professionali occorrenti,».

14.0.900

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Debiti contributivi)

1. Per le imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi attestato dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro, l'accantonamento di cui all'articolo 2, comma 4 della legge 8 gennaio 1979, n. 7 è applicabile, relativamente ai debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007, e costituisce garanzia ai fini dell'ammissione al beneficio di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. L'ente impositore, tenuto conto delle compatibilità del proprio bilancio, stabilisce i requisiti e le procedure per l'ammissione al beneficio».

14.0.6

BUCCICO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 11 novembre 1986, n. 771 (*Conservazione e recupero dei Rioni Sassi di Matera*) aggiungere il seguente:

"Art. 14-bis.

1. La proprietà degli immobili del demanio dello Stato affidati in concessione al Comune e da questi affidati in sub-concessione ai privati per uso non residenziale, è trasferita al comune a titolo gratuito.

2. Il comune è autorizzato, nell'atto di cessione, ad alienare a titolo oneroso gli immobili di cui al comma 1 ai medesimi sub-concessionari, alle seguenti condizioni: aver conservato la destinazione d'uso dei beni, aver rispettato tutti gli altri vincoli di legge e di contratto (divieto di sub-concessione, pagamento del canone, ecc.). I privati acquirenti, inoltre, devono impegnarsi a conservare anche dopo l'acquisto la destinazione d'uso dell'immobile.

3. Le risorse finanziarie rivenienti dalla vendita degli immobili sono utilizzate dal comune solo ed esclusivamente per effettuare interventi di conservazione e recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico nei Rioni Sassi e per dare impulso alle attività turistiche e commerciali ivi ubicate"».

Art. 15.

15.1

QUAGLIARELLO, FERRARA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Gli atti di indirizzo e i contratti sottoscritti dall'ARAN possono prevedere indicazioni riferite unicamente alle risorse stanziare ai sensi del comma 1 dalla legge finanziaria. Eventuali risorse aggiuntive, derivanti da accordi o protocolli stipulati successivamente alla approvazione della suddetta legge, potranno essere oggetto di separata attività

di negoziazione solo dopo l'approvazione dei corrispondenti stanziamenti in sede di legge finanziaria"».

15.0.2

BARBATO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Personale dirigente del Ministero della Giustizia)

1. Al fine di conseguire risparmi di spesa relativi al protrarsi di contenzioso giurisdizionale, i dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente, nel ruolo del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria indetto con P.D.G. 13 giugno 1997 ed assunto in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del Giudice del Lavoro, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della Giustizia».

Art. 16

16.1

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Premettere i seguenti commi:

«1. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta un piano economico finanziario pluriennale per il sostegno delle iniziative connesse alla transizione al digitale con particolare riguardo alle:

- a) agevolazioni alla diffusione dei ricevitori per i redditi più bassi;
- b) finanziamenti alle emittenti locali per l'acquisizione di impianti trasmissivi digitali terrestri;
- c) misure a favore della concessionaria del servizio pubblico ai fini di una maggiore efficienza trasmissiva digitale, al raggiungimento della copertura dell'intero territorio nazionale e la realizzazione di un'offerta di contenuti originali prodotti in Italia.

2. Tale piano è sottoposto all'approvazione delle Commissioni parlamentari competenti, che entro trenta giorni esprimono il parere».

16.2

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, sostituire la parola: «cento venti» con la seguente: «novanta».

Al comma 2, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «nove».

Al comma 3, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «dodici».

16.3

CICCANTI

Sopprimere il comma 4.

16.4

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 4, sostituire «2012» con: «2010».

16.700

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, dopo il periodo: "A tale fine sono individuate aree *all digital* in cui accelerare la completa conversione", inserire il seguente periodo: "Il Ministero delle comunicazioni, sentite le regioni interessate, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, definirà le aree geografiche nelle quali realizzare la sperimentazione della conversione delle reti alla tecnologia digitale"».

16.7

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni e il Ministero delle Comunicazioni approva il Piano Operativo di transizione dalle trasmissioni televisive terrestri in tecnica analogica a quelle in tecnica digitale in base alle linee guida del comma 4-ter.

4-ter. Il Piano Operativo di cui al comma precedente deve prevedere:

a) il graduale trasferimento dei programmi in tecnica digitale con la contemporanea cessazione di tutte le trasmissioni in tecnica analogica per i concessionari ovvero gli autorizzati;

b) disciplinare delle modalità di subentro da parte degli operatori di rete che siano anche fornitori di contenuti in rapporto di controllo ovvero di separazione societaria fra le due attività;

c) salvaguardia e valorizzazione degli operatori di rete e dei fornitori di contenuto secondo principi di proporzionalità e mantenimento di adeguati livelli di servizio pubblico;

d) individuazione delle aree geografiche per la graduale cessazione della trasmissione di programmi in tecnica analogica e la contestuale trasmissione in digitale. Il calendario che avrà inizio 90 giorni dopo l'approvazione del Piano Operativo terrà conto dei seguenti fattori:

i) tendenziale coincidenza con le regioni delle aree di conversione (*all-digital*);

ii) dimensione delle aree *all-digital*;

iii) configurazione orografica delle aree *all-digital*;

iv) compatibilizzazione e coordinamento delle frequenze;

v) diffusione degli apparati di ricezione;

e) la transizione sarà realizzata in circa un terzo delle aree alla data del 30 novembre 2008, un terzo alla data del 30 novembre 2009 e il restante terzo alla data del 30 novembre 2010.

4-quater. Il Piano operativo di cui al comma 4-bis è coordinato con il piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale definito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma II, articolo 42, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, anche sulla base delle esigenze di coordinamento internazionale delle frequenze.

4-quinques. Le frequenze rese disponibili sono cedute a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità e con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale».

16.8

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il Ministero delle comunicazioni, d'intesa con l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, sentito il Comitato nazionale Italia digitale, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce, previa consultazione con la Conferenza Stato Regioni, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il piano nazionale di definitiva conversione delle reti televisive alla tecnologia digitale secondo una progressiva digitalizzazione per aree geografiche e popolazione.

4-ter. Per ciascuna area geografica, il Piano nazionale di cui al comma precedente, stabilisce anche la data in cui i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche trasferiscono su frequenze terrestri in tecnica digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale, i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda. Di norma tale data non può essere anticipata di più di 12 mesi o di meno di 2 mesi rispetto a quella indicata per la completa digitalizzazione dell'area geografica interessata.

4-quater. Ferma restando la definizione degli ambiti di esercizio nazionali e locali, e la riserva di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è elaborato per aree, di norma coincidenti con il territorio regionale con le aree identificate dal piano di cui al comma 2».

16.9

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Dopo l'articolo 42, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, inserire il seguente:

"Art. 42-bis. - (*Digital dividend*) – 1. Il 30 novembre 2010, ovvero al termine del processo di digitalizzazione, l'Autorità per le comunicazioni individua le frequenze non necessarie al fine del funzionamento delle reti digitali in esercizio.

2. Nella valutazione della necessità o meno di ciascuna frequenza al fine dell'esercizio della rete, l'Autorità per le comunicazioni tiene conto delle caratteristiche geografiche ed urbanistiche dell'area servita e/o gli ostacoli che incidono sulla qualità del segnale trasmesso su differenti frequenze.

3. L'insieme delle frequenze di cui al comma 1 costituirà il *digital dividend*».

16.10

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

"p) ambito locale televisivo, l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato 'regionale' o 'provinciale' quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione 'ambito locale televisivo' riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale"».

16.11

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico della radiotelevisione" è sostituito dal seguente:

"3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), un medesimo soggetto può detenere anche tramite società controllate e/o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività televisiva in ambito locale. In caso di diffusioni interconnesse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29"».

16.12

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 177 del 2005 è sostituito dal seguente: "Fino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimati operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, di proseguire nell'esercizio anche dei bacini eccedenti i limiti di cui all'articolo 2 comma 1, lettera p). Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle emittenti televisive provenienti da Campione d'Italia"».

16.13

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini di incentivare la diffusione del digitale terrestre nella fase di transizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 6 mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, delibera le misure necessarie affinché la concessionaria del servizio pubblico e le società titolari di una o più emittenti televisive a carattere nazionale realizzino nuovi programmi originali ideati e prodotti in Italia da trasmettere sul digitale terrestre».

16.14

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Entro il 30 giugno 2008 e fino alla completa conversione alla trasmissione in digitale terrestre, il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, stabiliscono un sistema di incentivazione fiscale e di defiscalizzazione del reddito derivante da utili reinvestiti a favore dei fornitori di contenuti che realizzano nuovi palinsesti digitali non a pagamento aventi caratteristiche di qualità e di tutela del pluralismo con particolare attenzione all'ideazione e realizzazione di contenuti originali prodotti in Italia».

Art. 18.

18.550

EUFEMI

Sopprimere gli articoli 18 e 41. Articolo 36, ridurre l'importo di 100 milioni di euro.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

26-bis.

(Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati)

1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica di cui alle direttive europee con caratteristiche di emissioni Euro 4 e Euro 5, che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1997 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione è riconosciuto un contributo statale fino a euro mille per i veicoli di cilindrata fino a 1.600 centimetri cubici. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra la data di conversione in legge del presente decreto legge e il 31 dicembre 2008 e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che: *a)* il veicolo acquistato sia un'autovettura di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza; *b)* il veicolo consegnato per la rottamazione sia un'autovettura di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che sia intestato, da data anteriore al 30 giugno 2007, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; *c)* nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di

provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.

3-bis. I veicoli usati, di cui al comma 3, non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

- a)* copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
- b)* copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del veicolo usato;
- c)* copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;
- d)* certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera *b*).

5-bis. Fuori dell'ipotesi disciplinata dal comma 3, per l'annotazione nel pubblico registro automobilistico della cessazione dalla circolazione dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a*) e *c*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati in data anteriore al 1° gennaio 1998 ed intestati a persone fisiche, non è dovuta l'imposta di bollo e gli emolumenti in favore dell'Automobile club d'Italia sono a carico del bilancio dello Stato, se la richiesta della formalità è presentata nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed il 31 dicembre 1998. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabilite le modalità di corresponsione di detti emolumenti. Per conseguire i benefici indicati nel primo periodo, il richiedente la formalità deve espressamente dichiarare, nel relativo modello, di non fruire del contributo statale di cui al comma 1; in caso di falsa dichiarazione i predetti benefici sono revocati di diritto.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 2008 in euro 100 milioni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il predetto importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata.

8. Con provvedimenti legislativi di variazioni di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 2008-2011 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 7.

18.500

EUFEMI

Sopprimere gli articoli 18 e 41.

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il termine di cui al comma 339 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è prorogato al 31 dicembre 2008».

18.2

EUFEMI

Sopprimere gli articoli 18 e 41.

All'articolo 44, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Per i contribuenti, per i quali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, viene sospesa l'applicazione di ogni disposizione dei Comuni sull'ICI, dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e per l'esercizio finanziario 2008, sia relativamente alle modifiche delle rendite catastali che al relativo classamento».

18.3

EUFEMI

Sopprimere l'articolo.

18.8

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANOLETTI, FERRARA

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Sospensione di applicazione studi di settore per la pesca)

1. Nelle more della revisione periodica degli studi di settore prevista dall'articolo 1, comma 399 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli accertamenti per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi.

Conseguentemente ridurre l'importo di cui all'articolo 18 comma 1 del presente decreto.

18.10

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANOLETTI, FERRARA

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Agevolazioni in favore del lavoro autonomo)

1. Le iniziative di cui alla legge del 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) sono estese al settore della pesca marittima e dell'acquacoltura».

Conseguentemente ridurre l'importo di cui all'articolo 18, comma 1 del presente decreto.

18.12

FERRARA, COSTA

All'articolo 39 è aggiunto il seguente nono comma:

«9. In considerazione delle difficoltà tecniche incontrate dagli intermediari finanziari in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni relative all'inoltro, per via telematica, delle risposte alle richieste formulate ai sensi dell'articolo 32, comma primo, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 51, comma secondo, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli stessi intermediari, di concerto con gli Uffici dell'Agenzie delle Entrate richiedenti, possono ripetere entro il 31 marzo 2008 (o altra data), senza applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma primo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, gli invii delle risposte che sono risultate nel frattempo inevase o incomplete».

Conseguentemente ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione del 1 per cento di tutti gli importi di cui all'articolo 18.

18.700

LA COMMISSIONE

Dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) per 5 milioni di euro, al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).

Conseguentemente alla lettera d) sostituire le parole: «25 milioni» con le altre: «220 milioni».

18.14

FRANCO PAOLO, DIVINA, POLLEDRI, STIFFONI

Art. 35.

(Fondo per le zone di confine)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35. - *(Fondo per i comuni di confine)*. – 1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione dei territori svantaggiati dei comuni

confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché dei comuni confinanti con la Confederazione Elvetica e l'Austria, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di cui 14 milioni di euro sono destinati esclusivamente ai comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede, in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto ministeriale, a finanziare specifici progetti di spesa corrente, finalizzati al sostegno economico e sociale, nonché allo sviluppo dei suddetti territori".

2. Per l'anno 2007 sono stanziati ulteriori 10 milioni di euro sul Fondo di cui al comma precedente da destinare, per le medesime finalità, ai comuni limitrofi ai comuni di confine con le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, con la Confederazione Elvetica e l'Austria».

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, lettera a) sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «30 milioni».

18.15

EUFEMI

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

«1. All'articolo 234 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

5-bis. L'articolo 27, comma 8-bis, si applica alle autorizzazioni rilasciate a far data dal 12 gennaio 2007, anche in relazione alle richieste presentate in data antecedente al suddetto termine. A decorrere dal 10 gennaio 2007, i canoni relativi alle autorizzazioni rilasciate in una data antecedente sono quantificati ai sensi del medesimo comma 8-bis.

5-ter. Per le richieste di autorizzazione pervenute entro il 31 dicembre 2007, l'ente proprietario autorizza gli accessi preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, anche in deroga alle distanze minime di cui all'articolo 45, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, esclusivamente qualora la mancata autorizzazione renda il fondo intercluso ed a condizione che si rispettino i criteri di

cui all'articolo 45, comma 5 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni. Il requisito di preesistenza dell'accesso deve essere documentabile tramite atto pubblico che dimostri la proprietà del fondo in capo al richiedente, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

Conseguentemente all'articolo 18 lettera c) e lettera d) ridurre gli importi per 2,5 milioni di euro per ciascun voce.

18.16

EUFEMI

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

«1. Dopo il comma 8 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"8-bis. Quando l'autorizzazione riguarda l'unico ed indispensabile accesso al fondo rustico ed agli annessi fabbricati rurali, il canone determinato in base ai criteri previsti annualmente con provvedimento del direttore di ANAS S.p.A. è ridotto ad un quinto".

2. Nel caso di più accessi a fondi rustici ed a fabbricati rurali della stessa azienda agricola, la disposizione di cui al comma 1 si applica ad uno solo di essi, che deve essere individuato dal titolare al momento della richiesta delle relative autorizzazioni.

3. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito per gli accessi relativi ai fondi rustici ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani».

Conseguentemente all'articolo 18 lettera c) e lettera d) ridurre gli importi per 2,5 milioni di euro per ciascuna voce.

18.701

LA COMMISSIONE

All'articolo 31, dopo il comma terzo, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di un milione di euro a favore della lega del filo d'oro».

Conseguentemente all'articolo 31, comma 1, sostituire la cifra: «40» con la cifra: «39».

18.19

LA COMMISSIONE

All'articolo 31 inserire il comma 4 «Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di un milione di euro a favore dell'Ente Nazionale Sordi».

Conseguentemente ridurre per lo stesso importo lo stanziamento di cui alla lettera e), del comma 1 dell'articolo 18.

18.20

STRACQUADANIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È vietata qualsiasi erogazione di denaro o altra utilità, da parte dello Stato e di ogni altro ente pubblico, in favore della Associazione Emergency».

18.900

LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «d'intesa con il Ministro degli affari esteri»; aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, in coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed ai fini della razionalizzazione della spesa, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1ª categoria sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria, secondo modalità disciplinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

ORDINE DEL GIORNO

G18.100

CALDEROLI

Il Senato, premesso che:

Nella relazione tecnica al decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, si legge, a riguardo all'articolo 178, «poiché la pace viene garantita anche mediante l'impiego di uomini in armi sotto la bandiera delle Nazioni Unite, sono state stanziare risorse, per un importo di 100 milioni di euro, da corrispondere all'ONU per sostenere gli oneri derivanti dalle diverse missioni in atto».

Impegna il Governo:

a garantire, anche in futuro, le risorse per la partecipazione alle missioni internazionali, promosse dalle Nazioni Unite, delle forze armate e delle forze di polizia.

EMENDAMENTI

Art. 19.

19.500

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) sostituire le parole: "diecimila euro" con le parole: "cinquantamila euro".

19.501

CICCANTI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) le parole: "e la società a partecipazione pubblica" sono soppresse.

19.502

CICCANTI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) le parole: "a prevalente" sono sostituite dalle seguenti: "a totale"».

19.3

LA COMMISSIONE

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

19.4

CENTARO, FERRARA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) le parole: «diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecentomila euro».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

19.503

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 2, dopo le parole: «da adottare» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere della Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie Locali».

19.5

PARAVIA, BALDASSARRI, AUGELLO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) la parola "diecimila" è sostituita dalla seguente: "centomila"».

19.7

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

19.504

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

19.9

FLUTTERO, COLLINO

Al comma 1, lettera c), sostituire il comma «2-bis» con il seguente:

«2-bis. L'importo di cui al comma 1 deve essere completo di eventuali more e sanzioni maturate».

19.11

PARAVIA

Al comma 1, capoverso «2-bis» dopo le parole: «può essere aumentato» sopprimere: «in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito».

19.0.1

MANTOVANO

Dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il Governo è delegato al riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, secondo i criteri e le regole che seguono:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini di cui ai commi 2 e 3, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica nonché con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole e forestali, se non proponenti, uno o più decreti legislativi per le seguenti finalità:

a) il riordino del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché delle Forze armate, secondo linee finalizzate ad incrementare la funzionalità delle relative Amministrazioni o Corpi e a valorizzare le risorse umane, in modo omogeneo rispetto a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, fermi restando le specificità conseguenti all'appartenenza alle Forze armate o di polizia e i rispettivi compiti istituzionali e attribuzioni;

b) il riordino della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2007, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, fermo restando quanto previsto dai

comma successivi, sono adottati uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) unificazione del ruolo degli agenti ed assistenti e qualifiche o gradi corrispondenti con quello dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, assicurando una ripartizione dei relativi organici coerente con le esigenze di funzionalità delle Amministrazioni e con i principi di sostanziale equivalenza ed allineamento dei trattamenti economici, ferme restando le rispettive peculiarità, prevedendo:

1) la revisione delle procedure di avanzamento alle qualifiche di sovrintendente e qualifiche o gradi corrispondenti, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con verifica finale, ovvero mediante procedure di avanzamento a scelta ed aggiornamento professionale, tenendo anche conto della professionalità acquisita con l'anzianità, ed assicurando ai sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente capo, o il trattamento economico corrispondente, comunque prima della cessazione dal servizio, salvo demerito;

2) per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, eventuali altre modalità di accesso ai gradi di sergente e corrispondenti, anche per concorso interno, ovvero ad anzianità, nonché disposizioni transitorie volte a disciplinare, fino al raggiungimento delle consistenze organiche stabilite dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il graduale passaggio alle norme a regime, anche mantenendo, in tutto o in parte, l'accesso nel grado di sergente secondo la procedura di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

b) previsione di interventi perequativi, anche di carattere economico, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale appartenente ai ruoli degli ispettori e qualifiche o gradi corrispondenti e dei marescialli delle Forze armate, anche dando attuazione alle previsioni di cui all'articolo 1-bis, comma 18, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché, in armonia con la disciplina del pubblico impiego, la valorizzazione economica o economico-funzionale degli ispettori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e dei sostituti commissari e del personale di grado, qualifica o denominazione corrispondenti;

c) unificazione, nell'ambito di una carriera dirigenziale, dei ruoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e di quelli corrispondenti sanitari e tecnico-scientifici della Polizia di Stato, nonché dei ruoli del Corpo forestale dello Stato di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, fermi restando l'ordinamento gerarchico delle carriere e le funzioni di ciascuna qualifica, nell'ambito del graduale processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendone il completamento per i vice questori aggiunti e per il personale delle qualifiche corrispon-

denti, mediante l'attribuzione di un'indennità perequativa di base, in luogo dell'assegno di valorizzazione dirigenziale, prevedendo altresì:

1) analogo modello dirigenziale per le carriere degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, ferma restando la specificità dei compiti rispettivamente attribuiti, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, prevedendo il medesimo completamento del processo di valorizzazione dirigenziale con riferimento ai maggiori e ai tenenti colonnelli e agli ufficiali di grado corrispondente;

2) conseguenti modificazioni dell'ordinamento dei ruoli direttivi speciali della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, ovvero la loro soppressione, anche con rideterminazioni degli organici, nonché eventuali modificazioni dell'ordinamento e degli organici dei ruoli speciali delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza, sulla base delle esigenze delle singole Amministrazioni, garantendo l'invarianza della spesa relativa agli organici complessivi massimi di ciascuna Amministrazione;

3) correlate modificazioni ed integrazioni, in relazione alle specificità e peculiarità operative, degli ordinamenti dei ruoli direttivi del Corpo della polizia penitenziaria, anche attraverso la rideterminazione degli organici coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;

d) previsione di disposizioni transitorie eventualmente occorrenti che non comportino l'inquadramento nei ruoli superiori.

3. Ai fini di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2008, nell'ambito dei finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria, sono altresì adottati uno o più decreti legislativi per il completamento dei riordini di cui al citato comma 1, e, in particolare, per la valorizzazione e i riallineamenti economici del personale civile e militare della qualifica o grado iniziale del ruolo di base e per l'integrazione dei contenuti economici dei trattamenti dirigenziali dei vice Questori aggiunti, dei maggiori e dei tenenti colonnelli e del personale di qualifica o grado corrispondente. A tale fine, in appendice al predetto Documento, saranno individuate le occorrenze finanziarie per la graduale attuazione dei riordini di cui al precedente periodo.

4. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 dovranno comunque garantire la sostanziale equivalenza dei riordini e dei trattamenti economici, anche mediante interventi perequativi, ferme restando le rispettive peculiarità del personale interessato.

5. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessati, affinché esprimano il proprio parere entro il termine di venti giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Gli schemi sono, inoltre, trasmessi, almeno quaranta-

cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché le Commissioni permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

6. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura prevista dal comma 5, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

9. Fino a quando non saranno approvate le norme per la determinazione dei contenuti del rapporto di impiego del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze può definire, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, e sentite le Amministrazioni interessate, la quota delle risorse da destinare:

a) ai miglioramenti economici e alla perequazione dei trattamenti economici del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, tenendo conto degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) all'estensione ai medesimi dirigenti delle disposizioni normative e di quelle relative ai trattamenti accessori previste dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, ridefinendo le indennità operative, fondamentali e supplementari, per i dirigenti militari delle Forze armate, esclusa l'Arma dei Carabinieri, e l'indennità pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 10 aprile 1981, n. 121, per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia, anche al fine di assicurare la sostanziale omogeneità dei trattamenti economici;

c) allo sviluppo del processo di valorizzazione dirigenziale, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

10. All'attuazione del comma 9 si provvede, per l'anno 2007 nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto, per gli anni successivi mediante risorse allo scopo destinate dalla legge finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, da emanare solo successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria.

11. Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, corredato da relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché le Commissioni permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario esprimano il proprio parere. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato qualora il citato parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

12. Il beneficio della riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.

13. All'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1.757 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui ai bandi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale, n. 12 dell'11 febbraio 2000 e n. 99 del 14 dicembre 2001, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000".

14. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in 1.461.369 euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, per il medesimo anno, dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in base agli articoli 1 e 47 del presente decreto.

17. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*, della legge 8 agosto 1990, n. 231, introdotto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2001, n. 250, si interpreta nel senso che, ai fini dell'inquadramento stipendiale iniziale degli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente non immessi nei ruoli stessi direttamente con il grado di tenente o corrispondente, essa non inibisce l'applicazione, in presenza dei necessari presupposti, dei criteri più favorevoli previsti dall'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, risultando conseguentemente

inibita soltanto la progressione economica successiva all'inquadramento stipendiale così effettuato.

18. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il grado massimo previsto per i ruoli istituiti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e dall'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255, è quello di tenente colonnello o grado corrispondente.

19. All'articolo 59, primo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: "maggiore o grado corrispondente" sono sostituite dalle seguenti: "ufficiale superiore.

20. L'avanzamento al grado di tenente colonnello o grado corrispondente ha luogo ad anzianità. Nelle aliquote di avanzamento sono inclusi i maggiori aventi otto anni di anzianità di grado».

Art. 20.

20.2

CICCANTI

Sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 41.

20.3

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Le parole: «di 150 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «di 210 milioni di euro».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 27.

20.9

TURIGLIATTO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. A modifica dell'art. 1, comma 337 della Legge 23-12-2005, n. 266 e dell'art. 1, commi 1234 e seguenti, della Legge 27-12-2006, n. 296, sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le As-

sociazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal C.O.N.I. a norma di legge».

20.12

BARBIERI, ANGIUS, MONTALBANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di scelte non espresse dai contribuenti, le relative risorse sono destinate a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale"».

20.500

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole da: "tre distinte violazioni" fino a: "scontrino fiscale" sono sostituite dalle seguenti: "cinque distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale di importo unitario non superiore a 20 euro o tre distinte violazioni dell'obbligo per importi superiori a 20 euro";

b) al comma 2-*quater* sopprimere le seguenti parole: "ovvero con altro mezzo idoneo ad indicare il vincolo imposto a fini fiscali"».

20.0.2

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Fondo rotativo per infrastrutture strategiche)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 355, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443".

b) nel comma 357, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Il decreto di cui al presente comma, relativamente agli interventi di cui al comma 355, lettera c-bis), è emanato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"».

Art. 21.

21.2

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, sostituire le parole: «è finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato» con le seguenti: «sono finanziati, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, programmi straordinari regionali di edilizia residenziale pubblica finalizzati».

21.3

CUTRUFO

Al comma 1 le parole: «nei limiti di 550 milioni per l'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 550 milioni a decorrere dall'anno 2008»; sopprimere il comma 4.

21.4

FLUTTERO, COLLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «1000 milioni di euro».

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-

legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

21.5

EUFEMI

Il limite di finanziamento pari a 150 milioni di euro per il 2007 previsto dall'art. 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 va a incrementare le risorse di cui all'art. 21 del medesimo decreto-legge per la concessione di contributi in misura non superiore al quaranta per cento del costo di costruzione previsto dal decreto del ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994 da destinare al recupero o alla realizzazione di alloggi in locazione in base alle proposte pervenute alla regione da parte di imprese di costruzione, cooperative di abitanti e loro consorzi.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 41.

21.6

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1, sostituire le parole: «nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007» con le seguenti: «nel limite di 650 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «la spesa massima di 150 milioni di euro» con le seguenti: «la spesa massima di 50 milioni di euro».

21.8

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «non occupati» con le seguenti: «non assegnati».

21.9

LA COMMISSIONE

Al comma 1 sostituire le parole: «all'acquisto o la locazione di alloggi, nonché all'eventuale costruzione di alloggi» con le seguenti: «non-

ché all’acquisto, alla locazione di alloggi e all’eventuale costruzione di alloggi» e, *in fine*, aggiungere le seguenti parole: «In ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale relativa al rendimento energetico in edilizia, il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui al presente comma deve essere attuato in modo da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile».

21.10

FLUTTERO, COLLINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «o la locazione di alloggi».

21.12

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo le parole: «da destinare prioritariamente» inserire le seguenti: «alle giovani coppie a basso reddito e».

21.700/1

POLLEDRI, FRANCO Paolo

All’emendamento 21.700, sopprimere le parole: «ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

21.700/2

POLLEDRI, FRANCO Paolo

All’emendamento 21.700, sopprimere le parole: «anche attraverso modulazioni dei singoli interventi in base alle esigenze accertate».

21.700

LA COMMISSIONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «per l'anno 2007 è stanziata la somma di 50 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni»

21.15

MORRA, DI BARTOLOMEO, FERRARA

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «A valere sulle risorse di cui al presente comma è stanziata la somma di 50 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate».

21.16

LA COMMISSIONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le graduatorie sono revisionate annualmente e a tal fine viene considerato l'intero reddito familiare del soggetto richiedente, nonché la disponibilità di altri immobili da parte del richiedente. L'amministrazione finanziaria provvede ad effettuare periodicamente accertamenti a campione su tali soggetti».

21.18

EUFEMI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di aumentare l'offerta di alloggi in locazione a canone concordato, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 3 dicembre 1998, n. 431, da destinare prioritariamente a favore di soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio e non aventi i requisiti per accedere ad alloggi

di edilizia residenziale pubblica, i Comuni destinano una quota parte delle disponibilità di cui al comma 1, al cofinanziamento, in misura non superiore al 50 per cento, alla realizzazione, da parte di imprese e cooperative di abitazione, di interventi di alloggi sociali in locazione di immediata cantierabilità».

Al comma 3, dopo le parole: «comunque denominati» inserire le seguenti: «e a soggetti privati di cui al comma 1-bis».

21.21

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 2, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

21.22

CICCANTI, FORTE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le Regioni entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge definiranno le procedure per incentivare, nel caso di Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata, la cessione di una quota parte della volumetria ammissibile da PUA da destinare ad edilizia residenziale pubblica secondo i seguenti criteri:

a) cessione di un minimo del 20% dell'intera volumetria realizzabile con l'obbligo della integrazione di tale volumetria nel progetto generale;

b) abbattimento degli oneri concessori (costo di costruzione e costo di urbanizzazione) in ragione del doppio del corrispettivo della volumetria ceduta;

c) attribuire al cedente un credito di volumetria pari a quella ceduta per l'edilizia residenziale pubblica da collocare anche in zone agricole prive di vincoli di inedificabilità ambientali ed archeologici da individuare in sede di PUA;

d) consentire il cambio di destinazione d'uso di immobili dimessi anche attraverso la demolizione e ricostruzione con il completamento di pari volumetria a quella ceduta per l'edilizia residenziale pubblica da destinare ad edilizia residenziale privata o attrezzature di servizio privato».

21.23

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

21.24

LA COMMISSIONE

Al comma 3, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

21.26

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 3, sopprimere le parole: «ovvero possono essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini».

21.27

LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire le parole: «pari a quella stabilita dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003.» con le seguenti: «secondo parametri che saranno definiti d'intesa con le Regioni e Province autonome».

21.29

MARTINAT, PONTONE, BUTTI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 4.

21.30

EUFEMI

Sopprimere il comma 4.

21.31

FLUTTERO, COLLINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le regioni devono armonizzare ed eventualmente implementare le banche dati necessarie alla programmazione di interventi di edilizia residenziale pubblica al modello definito in accordo con il Ministro delle infrastrutture e delle politiche sociali».

21.32

LA COMMISSIONE

Al comma 4, dopo le parole: «finalità sociali» è inserito il seguente periodo: «, nonché al fine di monitorare il fenomeno dell'occupazione senza titolo degli alloggi di proprietà dell'ex IACP o dei comuni».

21.33

LA COMMISSIONE

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tenuto conto della concertazione istituzionale di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sentita la Conferenza unificata definisce la composizione, l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con le esperienze ed osservatori realizzati anche a livello regionale».

21.701

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Tutti i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica hanno l'obbligo, nel rispetto dei principi di efficienza, flessibilità e trasparenza, di assicurare attraverso un sistema di banche dati consultabile via Internet, tutte le informazioni necessarie al pubblico, permettendo al contempo un controllo incrociato dei dati nell'ambito di un sistema integrato gestito dall'amministrazione finanziaria competente. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

21.37

FLUTTERO, COLLINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le regioni, sentiti i comuni ad elevata tensione abitativa, predispongono e sostengono, anche finanziariamente, iniziative finalizzate alla vendita ai soggetti locatari degli alloggi dagli stessi occupati impiegando il ricavato in ulteriori interventi di edilizia sociale».

21.0.900/3

POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 21.0.900, al comma 1, dopo le parole: «sono destinate al finanziamento delle proposte» inserire le seguenti: «con la maggiore quota di cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

21.0.900/4

POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 21.0.900, al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

21.0.900

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

*(Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano
"Contratti di quartiere II")*

1. Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007, di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all'art. 18 del decreto-legge 18 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non impegnate, sono destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 2522, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003 concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II". Nell'ambito delle predette risorse una quota fino a 60 milioni di euro è altresì destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, primo periodo nonché la quota di cofinanziamento regionale e le modalità di individuazione delle proposte da ammettere a finanziamento.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto le risorse di cui al comma 1, previo versamento all'entrata del Bilancio dello Stato delle risorse finanziarie depositate sui conti correnti di tesoreria n. 20126 e n. 20127 intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, in un fondo dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1.

4. Le regioni che hanno finanziato con propri fondi tutte le proposte di Contratti di quartiere II già ritenute idonee in attuazione dei richiamati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 2522, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003, possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per finanziare nuovi programmi aventi caratteri-

stiche analoghe a quelle dei Contratti di quartiere II che saranno individuati con il decreto di cui al comma 2».

21.0.1

EUFEMI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 4, comma 150 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni con la legge 23 febbraio 2006, n. 51, le risorse già destinate al finanziamento dei programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto legge 18 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e non impegnate da accordi di programma nel frattempo ratificati, sono destinate al finanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano "Contratti di Quartiere".

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono ripartite tra le Regioni secondo i criteri già adottati con D.M. 30 dicembre 2002, le risorse di cui al comma 1, a cui si aggiunge la quota di cofinanziamento regionale, pari almeno al 35% di quello statale.

3. Non meno del 60% delle risorse disponibili dovrà essere destinato all'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, anche tramite cofinanziamento pubblico-privato.

4. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'art. 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 per i quali non sia stato ancora aggiudicato l'appalto, fermo restando il finanziamento a suo tempo concesso, si applicano i limiti di costo di cui al D.M. 5 agosto 1994 del Ministro dei lavori pubblici aggiornati ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto. In tal caso si può procedere ad una riduzione del numero di alloggi da realizzare o in alternativa il concessionario del programma può contribuire con fondi propri all'incremento del finanziamento statale.

5. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 4 sono destinati alle finalità di cui al soprarichiamato art. 18 e possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari o enti comunque denominati, a persone giuridiche che si impegnino a destinarle prioritariamente alla locazione ad appartenenti ai corpi armati dello Stato a cooperative costituite tra gli appartenenti ai corpi armati dello Stato ad un valore non superiore a quello indicato nella convenzione sottoscritta

con il comune. Nel caso in cui gli alloggi vengano ceduti o rimangano nella disponibilità del promotore, questi saranno comunque destinati alla locazione per un periodo di 12 anni con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

21.0.2

CICCANTI, FORTE

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Sospensione provvedimenti rilascio immobili per finita locazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitazione, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, o siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, o siano malati terminali o portatori di *handicap* con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare sul tutto il territorio nazionale.

2. Ai soggetti di cui al comma precedente saranno rinnovati i contratti di locazione ad uso abitativo, sottoscritti in qualità di conduttore, applicando la maggiorazione prevista dall'articolo 6, comma 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

3. Sono altresì annullate tutte le procedure di rilascio dell'immobile ad uso abitativo, esecutive e non esecutive, alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al locatore che dimostri di trovarsi nelle condizioni di necessità sopraggiunta dell'abitazione».

Art. 22.

22.1

EUFEMI

Al comma 1 sopprimere le parole: «di una rete fissa antincendio per la città di Venezia».

22.2

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, GHEDINI, SACCONI, SCARPA, ZANETTIN

Al comma 1, dopo la parola: «Malcontenta» aggiungere le seguenti: «nonché per il proseguimento delle attività di disinquinamento di competenza della Regione Veneto e la riqualificazione ambientale dei centri storici di Chioggia» e sostituire la cifra: «20» con la seguente: «50».

All'onere derivante dall'attuazione della precedente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

22.3

CICCANTI, FORTE

Al comma 1, dopo la parola: «Malcontenta» aggiungere le seguenti: «nonché per la riqualificazione ambientale dei centri storici di Chioggia» e sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «25 milioni».

Conseguentemente all'articolo 36 le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «145 milioni».

22.6

DE POLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Una quota pari a 1.000.000 di euro della spesa di cui al precedente comma 2 è assegnata all'istituzione dell'Ecomuseo della Laguna di Venezia e dei Territori di gronda allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le attività e le modalità in cui gli insediamenti antropici hanno determinato e caratterizzato l'evoluzione del paesaggio. Per la gestione di tale somma verrà stipulata dal Ministero dei beni e delle attività culturali entro 60 giorni dall'approvazione di tale legge, apposito accordo con la Associazione di promozione sociale HERMETE costituita con la partecipazione delle amministrazioni locali ed enti ed istituzioni scientifiche e culturali».

22.7

RAMPONI, SAIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Una quota pari a 350 mila euro della spesa di cui al precedente comma 2, è assegnata al sostegno delle attività dell'Ecomuseo della Laguna di Venezia e dei Territori di gronda allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale, le relazioni fra ambienti natura ed ambiente antropizzato, le attività e le modalità in cui gli insediamenti antropici hanno determinato e caratterizzato l'evoluzione del paesaggio. Per la gestione di tali somme il Ministero dei beni e delle attività culturali stipula, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, apposito accordo con la Associazione di promozione sociale HERMETE costituita con la partecipazione delle amministrazioni locali ed enti di istituzioni scientifiche e culturali».

Art. 24.

24.1

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Sopprimere gli articoli 24, 27 e 36.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere il comma 4.

24.2

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Sopprimere gli articoli 24, 27 e 36.

Conseguentemente, all'articolo 44, al comma 3, le parole: «pari a 1.900 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «pari a 2.260 milioni di euro».

24.3

FRANCO PAOLO, DIVINA, POLLEDRI

Sopprimere l'articolo 24.

Conseguentemente, all'articolo 35, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per l'anno 2007 la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è integrata di 150 milioni di euro».

24.4

D'ALÌ, FERRARA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. - (*Sostegno straordinario ai comuni in dissesto*) – 1. All'articolo 2, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a) la percentuale residua del 2,6 per cento, destinata alle restanti province, è incrementata di una percentuale corrispondente ad un margine pari a 50 milioni di euro;

b) al comma 2, lettera b) la percentuale residua del 2,9 per cento, destinata ai restanti comuni, è incrementata di una percentuale corrispondente ad un margine pari a 100 milioni di euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

24.6

LA COMMISSIONE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pagamenti dei crediti» con le seguenti: «pagamenti dei debiti».

24.500

CICOLANI, FERRARA

Al comma 1, sostituire le parole: «deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002» con le seguenti: «dichiarato il dissesto successivamente all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/200».

24.7

FRANCO Paolo, DIVINA, POLLEDRI

Al comma 1 sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 35, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'anno 2007 la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è integrata di 100 milioni di euro».

Art. 25.

25.900

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intende comprensiva, per l'anno 2008, dell'importo di euro 138 milioni da destinare alla prosecuzione dell'operatività del Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono disciplinati i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse».

25.0.700

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Interventi per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nella Regione Abruzzo)

1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica ed ambientale detenninatasi nell'area delle province di Chieti e Pescara, a valere sull'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 9 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2006, e successive integrazioni, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente:

a) all'articolo 18, comma 2, sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «400 milioni»;

b) al comma 1 dell'articolo 47, sostituire le parole: «8.321 milioni» con le seguenti: «8.326 milioni»;

c) al comma 1, lettera a) dell'articolo 47, sostituire le parole: «e quanto» con la parola: «quanto» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando quanto ad euro 1 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto ad euro 4 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

Art. 26.

26.2

D'ALÌ, FERRARA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e nelle aree considerate esposte al pericolo dell'innalzamento delle acque marine secondo le indicazioni emerse dai più recenti studi in materia di cambiamenti climatici ed ambientali».

26.3

LA COMMISSIONE

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché per la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia».

26.4

ALLEGRI, DE ANGELIS

All'articolo 26 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunta la seguente lettera:

"f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste"».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

26.700

LA COMMISSIONE

Al comma 1, secondo periodo dopo le parole: «e del mare», aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari sono individuate le aree di intervento e».

26.6

LEONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «che sono ripartite con meccanismi premiati per gli enti "virtuosi", proporzionalmente

alla capacità di autofinanziamento degli enti parco e delle aree marine protette nazionali».

26.7

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2007 è concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'attuazione di interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento agli interventi di protezione degli ecosistemi e della biodiversità terrestre e marina più compromessi, di difesa e gestione del suolo nelle aree a rischio idrogeologico e a rischio desertificazione, di gestione delle risorse idriche, ripristino delle aree costiere e delle zone umide, con priorità per gli interventi nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme stanziare, assicurando il coordinamento con le istituzioni e le regioni interessate».

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «130 milioni».

26.500

D'ALÌ

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Date le previsioni del comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente di intesa con la regione siciliana e sentiti gli enti locali interessati è istituito il Parco nazionale delle isole Egadi e del litorale trapanese. Per le spese di istituzione e di primo avviamento del Parco si provvede nel triennio 2008-2010 mediante gli stanziamenti del suddetto comma 1 per un onere di 1 milione di euro per anno».

26.800/1

LEONI, STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 26.800, al comma 2, sostituire le parole: «presente decreto» con le seguenti: «decreto di cui al presente comma».

26.800/2

LEONI, STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 26.800, al comma 2, dopo le parole: «i nuovi interventi pubblici» inserire le seguenti: «di costruzione di edifici di rilevante impatto sulla qualità dell'aria».

26.800/3

STIFFONI, LEONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 26.800, al comma 2, dopo le parole: «i nuovi interventi pubblici» inserire le seguenti: «di rilevante impatto sulla qualità dell'aria, escluse le infrastrutture viarie e ferroviarie.».

26.800/4

LEONI, STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 26.800, al comma 2, dopo le parole: «i nuovi interventi pubblici» inserire le seguenti: «di costruzione di edifici».

26.800/5

LEONI, STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 26.800, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica alle infrastrutture viarie e ferroviarie.».

26.800

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici devono essere accompagnati da una certificazione attestante il contributo ai fini degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra nonché da una certificazione energetica che attesti la realizzazione degli interventi secondo standard di efficienza energetica conformi alle migliori tecniche disponibili e l'utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricità prodotti da fonti rinnovabili. Le procedure e le modalità di certificazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri interessati sulla base delle tipologie di intervento. Il ministro dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente comma».

26.10

STIFFONI, LEONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 2, dopo le parole: «i nuovi interventi pubblici» inserire le seguenti: «di rilevante impatto sulla qualità dell'aria, escluse le infrastrutture viarie e ferroviarie,».

26.11

LEONI, STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 2, dopo le parole: «i nuovi interventi pubblici» inserire le seguenti: «di costruzione di edifici di rilevante impatto sulla qualità dell'aria».

26.14

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di sviluppare l'offerta di energia ottenuta da fonti rinnovabili, l'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2007, n. 296, è sostituito dai seguenti:

«382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili.

382-bis. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad 1 MW (megawatt), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono fatti salvi i più favorevoli diritti acquisiti ai sensi del successivo comma *382-quinquies*. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

382-ter. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 2 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni KWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti.

382-quater. A partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 Mwh, e vengono emessi dal GSE (Gestore del sistema elettrico) per ciascun impianto a produzione incentivata, numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell'anno precedente, moltiplicata per il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente può essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti.

382-quinquies. Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382, l'elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi eventualmente acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è da intendersi aggiuntiva al prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'articolo 267,

comma 4, lettera *d*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ottenuto dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 fino al 31 dicembre 2007. Per i medesimi impianti l'accesso agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-*quinquies* è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.

382-*sexies*. In caso di sostituzione del combustibile di origine agricola di cui al comma 382, in data successiva all'autorizzazione, con altre biomasse agricole, viene acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di incentivazione eventualmente previste per tali combustibili in sostituzione di quelle previste dai commi 382-*ter* e 382-*quater*, viceversa qualora venisse sostituito con altri combustibili non di origine agricola tale quota di energia non avrà diritto all'emissione di certificati verdi.

382-*septies*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di intesa del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-*quinquies*».

26.15

ALLEGRI, DE ANGELIS

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Al fine di sviluppare l'offerta di energia ottenuta da fonti rinnovabili, l'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2007, n. 296, è sostituito dai seguenti:

382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili.

382-*bis*. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad 1 MW (megawatt), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per

un periodo di quindici anni. Sono fatti salvi i più favorevoli diritti acquisiti ai sensi del successivo comma 5. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

382-ter. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 2 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni KWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti.

382-quater. A partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 Mwh, e vengono emessi dal GSE (Gestore del sistema elettrico) per ciascun impianto a produzione incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell'anno precedente, moltiplicata per il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente può essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti.

382-quinquies. Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382, l'elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi eventualmente acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è da intendersi aggiuntiva al prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'articolo 267, comma 4, lettera *d*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ottenuto dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 fino al 31 dicembre 2007. Per i medesimi impianti l'accesso agli incentivi di cui ai commi da 382 a *382-quinquies* è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.

382-sexies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di intesa del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui commi da 382 a *382-quinquies*».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

26.701

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1:

1) dopo le parole: "250.000 tonnellate", sono aggiunte le seguenti: "al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione,";

2) le parole: "in autotrazione", sono sostituite dalle seguenti: "tal quale o";

3) le parole: "di cui all'allegato I" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'allegato I; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, contabilizzata, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti l'accisa dovuta del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3.";

4) dopo le parole: "da contratti quadro", sono aggiunte le seguenti: ", le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale";

5) le parole: "sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo" sono sostituite dalle seguenti: "sui quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo.";

6) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad

impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno."

b) nel comma 2 il terzo ed il quarto periodo sono soppressi;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Per l'anno 2007, nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1, la parte del contingente di cui al medesimo comma 1 che residua dopo l'assegnazione di cui al comma 2 è assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e alle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. In considerazione della pendente valutazione della Commissione europea in merito alla compatibilità del programma pluriennale di cui al comma 1 con il quadro normativo comunitario, l'assegnazione di cui al presente comma è effettuata subordinatamente alla prestazione, da parte degli operatori della garanzia relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati; nel caso in cui le autorità comunitarie, nell'ambito della loro competenza esclusiva in materia, non ritengano di autorizzare il programma di cui al comma 1 i soggetti assegnatari di quantitativi di biodiesel ai sensi del presente comma sono tenuti al pagamento della maggiore accisa gravante sul biodiesel rispettivamente assegnato e immesso in consumo.

2-*ter*. Per ogni anno del programma l'eventuale mancata realizzazione delle produzioni dei singoli operatori previste in attuazione dei contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi.";

d) con effetto dal 1° gennaio 2008, dopo il comma 5-*ter* è aggiunto il seguente: "5-*quater*. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5-*bis* trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 21, comma 6-*ter* del presente testo unico nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006".

4-*ter*. Per i quantitativi del contingente di biodiesel del programma pluriennale di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1, assegnati agli operatori nel corso dell'anno 2007, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per immetterli in consumo, è prorogato al 30 giugno 2008. Relativamente al primo anno del programma la ripartizione di cui al quarto periodo del predetto comma 1 dell'articolo 22-*bis*, è effettuata per i soli quantitativi del contingente

che risultassero non ancora assegnati al 31 dicembre, dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro.

4-quater. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, nel comma 374, le parole: "e, nei limiti di tali risorse, può essere destinata anche come combustibile per riscaldamento" sono soppresse.

4-quinquies. Relativamente all'anno 2007, in caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato sono destinate ad aumentare il contingente annuo di 250.000 tonnellate, di cui al comma 1 dell'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

4-sexies. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzati nell'anno 2007 sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze all'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per l'anno 2008. Il restante 50 per cento è assegnato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. L'importo previsto dall'articolo 1, comma 380 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non utilizzato nel 2007, è assegnato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

4-septies. Gli imprenditori agricoli che producono oli vegetali non modificati chimicamente e li impiegano per autoconsumo, quale carburante, nel parco macchine aziendale, fino ad un quantitativo annuo di 5 tonnellate non sono soggetti al regime di deposito fiscale relativo alla produzione, trasformazione e cessione dei prodotti soggetti ad accisa».

26.501

DE PETRIS

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione e sentiti gli Enti locali interessati, sono istituiti i seguenti Parchi nazionali: Parco delle Egadi e del litorale trapanese, Parco delle Eolie e Parco degli Iblei. L'istituzione ed il funzionamento dei detti parchi nazionali sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 250.000,00 euro per ciascun parco nazionale a decorrere dall'anno 2007 a valere sul contributo straordinario previsto nel primo comma».

ORDINE DEL GIORNO

G26.100

DE PETRIS, BELLINI, TIBALDI

Il Senato,

considerato che con le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 26 si intende prevedere misure volte al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto e che attraverso le misure previste dal comma 3 il Governo inserisce annualmente nel DPEF un aggiornamento sullo stato di attuazione degli impianti per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto;

impegna il Governo:

ad includere, in sede di predisposizione dell'allegato ambientale del DPEF e nel quadro delle misure connesse al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto, un apposito capitolo relativo alle misure e agli obiettivi da perseguire entro il 2020, come previsto dall'Unione europea, al fine di conseguire l'obiettivo del 20 per cento almeno dei consumi di energia da fonti rinnovabili, nonchè al fine di aumentare del 20 per cento l'efficienza energetica rispetto alle proiezioni del 2020 e ridurre di almeno il 20 per cento le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990;

ad aggiornare conseguentemente la delibera CIPE N. 123 del 2002.

EMENDAMENTI

26.0.800/1

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 26.0.800, al comma 1, sopprimere la lettera b).

26.0.800/2

ALLEGRINI

All'emendamento 26.0.800, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dandone comunicazione ai soggetti dichiaranti».

26.0.800/3

ALLEGRINI

All'emendamento 26.0.800, al comma 1, sopprimere la lettera d).

26.0.800/4

ALLEGRINI

All'emendamento 26.0.800, al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «per i sessanta giorni successivi» con le seguenti: «per i centoventi giorni successivi».

26.0.800/5

ALLEGRINI

All'emendamento 26.0.800, al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «entro centoventi giorni» con le seguenti: «entro centottanta giorni».

26.0.800/7

ALLEGRINI

All'emendamento 26.0.800, al comma 1, sopprimere la lettera f).

26.0.800/8

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 26.0.800, al comma 1, sopprimere la lettera f).

26.0.800/9

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 26.0.800, al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «incompleto o».

26.0.800/10

ALLEGRINI

All'emendamento 26.0.800, al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «da euro 1.000,00 ad euro 2.500,00» con le seguenti: «da euro 50 ad euro 150».

26.0.800/11

ALLEGRINI

All'emendamento 26.0.800, al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «da euro 1.000,00 ad euro 2.500,00» con le seguenti: «da euro 100 ad euro 250».

26.0.800

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Variazioni colturali)

1. All'articolo 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo la locuzione: "dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004" è sostituita dalla seguente: "dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di Mercato (OCM) del settore agricolo";

b) al terzo periodo le parole: "All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione" sono sostituite dalla seguente locuzione: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle comunicazioni finalizzate all'aggiornamento del fascicolo aziendale costituito a norma

del decreto Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503. All'atto della accettazione delle suddette dichiarazioni";

c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "L'Agenzia del territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali.";

d) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento.";

e) il sesto periodo è sostituito dal seguente: "I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente.";

f) è aggiunto, in fine, il seguente ultimo periodo: "Qualora i soggetti interessati non forniscano le informazioni previste ai sensi del successivo comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero, si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 1.000,00 ad euro 2.500,00; all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle comunicazioni effettuate da AGEA"».

26.0.4

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di servizi idrici)

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e la solidarietà nell'uso delle acque, fino all'emanazione delle disposizioni adottate in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati, non possono essere disposti nuovi affidamenti a soggetti privati. La titolarità delle concessioni di derivazione delle acque pubbliche è assegnata ad enti pubblici.

2. Nell'ambito delle procedure di affidamento di cui al comma 1 sono ricomprese anche le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, predispone e trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti circa il rispetto dei parametri di salvaguardia del patrimonio idrico e in particolare riguardo all'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico, alla politica del risparmio idrico e dell'eliminazione delle dispersioni, alla priorità nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano».

26.0.5

POLLEDRI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Dopo l'articolo 14, della legge 30 marzo 2001, n. 125 , è inserito il seguente:

"Art. 14-bis. – (*Disposizioni sulla distribuzione di bevande alcoliche*).

– 1. Chiunque vende o somministra bevande alcoliche dopo le ore 02.00 è tenuto ad inserire nella propria struttura uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test. I titolari delle strutture con superficie di somministrazione superiore a 600 mq devono mettere a disposizione idonei spazi di riposo.

2. I titolari dei luoghi di cui al comma 1 devono esporre all'entrata, all'interno ed all'uscita apposite tabelle che riproducano:

a) *la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;*

b) *le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo;*

c) *le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 125, e successive modificazioni.*

3. I titolari dei luoghi di cui al comma 1 promuovono, tramite le categorie di rappresentanza, di intesa con le regioni e gli enti locali, coeren-

temente con le disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, specifici programmi anche finanziari per incentivare il "guidatore designato", il trasporto degli utenti di locali di trattenimento e spettacolo attraverso servizi di taxi e di trasporto pubblico locale. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con il fondo di cui all'articolo 6-*bis* del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160.

4. All'articolo 689 del codice penale, comma primo, le parole: "L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande il quale somministra in luogo pubblico o aperto al pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "Chiunque vende o somministra".

5. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi od aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma successivo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

6. La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto può essere effettuata esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dal comma 1 dell'articolo 86 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

7. Dalle ore 22.00 alle ore 07.00 la vendita di alcolici può essere effettuata esclusivamente negli esercizi di cui al comma precedente. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro e con la confisca della merce.

8. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

9. Sono soppressi i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160".

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e dei trasporti adotta il regolamento di attuazione del primo comma dell'articolo 14-*bis* della legge 30 marzo 2001, n. 125, introdotto dal comma 1 del presente articolo».

Art. 27.

27.1

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire il comma 1 dell'articolo 34 con il seguente:

«1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle

vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti, riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono corrisposte, per l'anno 2007, aumentate del 20 per cento, le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 230 milioni di euro per l'anno 2007».

27.3

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende frutticole colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amylovora e per assicurare il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree colpite, ai sensi della legge 10 luglio 1997, n. 206, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro quindici milioni per l'anno 2007. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206, sono ripartiti tra le regioni interessate, previa verifica dell'avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale. Il relativo riparto è disposto, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate».

27.9

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende viticole colpite da flavescenza dorata e per favorire

il ripristino, nelle stesse aziende, delle situazioni, strutturali economiche e produttive preesistenti, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione, in riferimento al limite di spesa di euro 15 milioni per l'anno 2007».

27.4

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Al fine di fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità delle imprese operanti nel settore apicolo, colpite dagli attacchi di varroa e da altre forme di moria delle popolazioni degli alveari, nonché per sostenere il completamento delle azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali e per favorire la ripresa delle normali attività produttive delle stesse imprese è autorizzata, per l'anno 2007 la spesa di euro 15 milioni. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente, provvede a ripartire il suddetto importo tra le regioni interessate».

27.6

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Al fine di favorire la tutela sui mercati internazionali dei prodotti alimentari e dei vini con denominazione di origine, ai sensi delle vigenti norme comunitarie e nazionali, ai Consorzi di tutela dei prodotti medesimi

è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per il deposito dei marchi presso le competenti strutture dei Paesi extra UE, ove è rilevante la necessità di tutelare i prodotti agroalimentari nazionali da fenomeni di agro-pirateria. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione dei rimborsi di cui al presente articolo».

27.14

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. AI fine di favorire l'innovazione di processo e di prodotto delle imprese agricole singole ed associate operanti nel settore ortofrutticolo è autorizzata la spesa per la concessione, attraverso credito di imposta, di un contributo pari all'80% delle spese sostenute per le innovazioni medesime. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 50 milioni per l'anno 2007».

27.10

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali elabora un piano strategico di intervento, finalizzato alla riduzione degli sprechi ed alla regimazione delle acque per uso agricolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali determina, con proprio decreto le modalità di incentivazione fiscale in favore delle imprese agricole ed agro-alimentari che si

impegneranno nella realizzazione del programma di cui al presente comma. Ai fini della concessione di detti incentivi è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2007».

27.11

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Alle imprese agricole ed agro-alimentari che adottano regimi obbligatori di certificazione e di controllo, ai sensi dei Regolamenti CE del Consiglio n. 510/2006 del 20 marzo 2006 e n. 2092/91 del 24 giugno 1991 è concesso un credito di imposta pari al 75% delle spese sostenute ai fini della certificazione medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i tennini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 50 milioni per l'anno 2007».

27.13

PIROVANO, FRANCO Paolo

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Alle imprese agricole ed agro-alimentari che adottano regimi di certificazione finalizzati a garantire l'assenza di prodotti geneticamente modificati nei prodotti finiti e nei processi di produzione, è concesso un credito di imposta pari al 75% delle spese sostenute ai fini della certificazione medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 50 milioni per l'anno 2007».

27.700

BARBATO

Al comma 1, alla lettera f-bis) sostituire le parole: «in favore della regione Calabria è concesso un contributo per l'anno 2007 di 60 milioni di euro,» con le seguenti: «in favore della regione Calabria e della regione Campania è concesso un contributo per l'anno 2007 di 70 milioni di euro, da ripartire secondo criteri di equità da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 2, le parole: «410 milioni» sono sostituite dalle altre: «400 milioni».

27.18

LA COMMISSIONE

Al comma 1, capoverso f-bis), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai soli fini della presente lettera e della lettera f), i lavoratori impegnati nelle attività di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella regione Calabria sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;».

27.0.1

DE PETRIS, SODANO, PISA, BELLINI, TIBALDI, GRASSI, BATTAGLIA Giovanni, ZUCCHERINI, BONADONNA

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Misure integrative alla stabilizzazione delle forme di organizzazione precaria del lavoro nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Le procedure di cui al comma 519 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovranno comunque assicurare, nell'ambito delle risorse ivi individuate, la stabilizzazione nel limite massimo di 750 volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il parametro del 40 per cento delle cessazioni avvenute nell'anno precedente, posto a copertura della stabilizzazione delle forme di organizzazione precaria del lavoro nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprende anche le cessazioni verificatesi negli anni precedenti e non coperte.

3. Il limite massimo del quinquennio individuato al comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità dell'accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco come disciplinate nella medesima legge. Conseguentemente il parametro dell'aver effettuato non meno di 120 centoventi giorni di servizio, richiesto nelle procedure di stabilizzazione, deve sussistere nel predetto quinquennio».

27.0.2

FERRARA, VIZZINI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Per un ammontare pari a 62 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare, a decorrere dall'anno 2008, apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, legge 296 del 2006, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da quest'ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori LSU.

2. Per le finalità suddette, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltà, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1 comma 557 della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al precedente capoverso, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondi i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive.

3. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dispone annualmente con proprio decreto, a far data dall'esercizio 2008 e secondo l'importo annuale di cui al comma 1, di una quota del fondo per l'occupazione, a beneficio dei comuni di cui al primo comma, a copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle attività in ASU ed alla gestione

a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica e/o assunzione a tempo determinato».

27.0.700

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Nei limiti dell'importo stanziato dall'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Parchi nazionali della Maiella e del Gran Sasso sono autorizzati a utilizzare per le somme eccedenti quelle occorrenti per la stabilizzazione del personale fuori ruolo interessato dal suddetto comma 940, per l'assunzione dei lavoratori già titolari di rapporto di lavoro precario e degli *ex* lavoratori socialmente utili e del personale con rapporti di lavoro precario, previa procedura selettiva».

Art. 28.

28.1

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, dopo le parole: «n. 250,» inserire le seguenti: «ormai da tempo in una gravissima situazione di dissesto causata da scelte gestionali rivelatesi economicamente insostenibili tanto da portare l'ente ad un deficit di centossessanta milioni di euro,».

28.2

PONTONE, CORONELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) subentra» con le seguenti: «l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto di previdenza per il settore marittimo per gli sport (IPSEMA) per gli sport acquatici subentrano in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo».

28.900

LA COMMISSIONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di consulenza in essere sono risolti di diritto».

28.5

TURIGLIATTO

Al comma 3 le parole: «a valere sulle risorse del Fondo previste dall'articolo 1, comma 1291, della Legge 27-12-2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle risorse annuali concesse dallo Stato al C.O.N.I. e viene quindi reintegrato il Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1291, della Legge 27-12-2006, n. 296».

28.902

LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Al fine di garantire l'attuazione della decisione della Commissione europea n. 1828 del 30 aprile 2007 e il pieno utilizzo delle risorse del programma comunitario "Gioventù in azione", la dotazione organica del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani, di cui all'articolo 5 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito in legge 23 febbraio 2007, n. 15, è determinata in 45 unità di personale di ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione, mediante utilizzo dell'apposito fondo previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale dell'Agenzia per i giovani, previo l'effettivo svolgimento di procedure di mobilità. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, all'Agenzia per i giovani è consentito assumere, nel limite massimo di 15 unità, personale a tempo determinato, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratti di durata non superiore a due anni non rinnovabili, nonché il ricorso al fuori ruolo o all'assegnazione temporanea di personale secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto

legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4 *-quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente nella rubrica, sostituire le parole: «e disposizioni sul credito per l'impiantistica» con le seguenti: «disposizioni sul credito per l'impiantistica e sull'Agenzia nazionale per i giovani».

28.900/700

LA COMMISSIONE

All'emendamento 28.900, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non possono essere riattivati dall'INPS e dall'INAIL verso gli stessi soggetti».

28.901

LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale "Fondo speciale" di parte corrente, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

28.0.1

AUGELLO

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(ICS – Istituto per il Credito Sportivo)

1. Il Ministro delle Politiche giovanili e Attività sportive, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'economia, sentite le organizzazioni sindacali, provvede ad emanare entro 90

giorni dall'approvazione della presente legge, uno schema di regolamento riguardante l'Istituto per il credito sportivo con particolare riferimento:

1. al ruolo centrale dell'ICS in materia di attività ed impiantistica sportiva nonché attività di sostegno e sviluppo del settore culturale;

2. alla proprietà dell'ICS, attraverso un rafforzamento dell'assetto pubblico facilitando anche il trasferimento delle quote di partecipazione di natura strettamente privatistica alle Fondazioni di origine bancaria;

3. alla funzione di avviamento alla pratica sportiva, con specifico rilievo al disagio giovanile, alle diverse abilità e all'associazionismo, compreso quello che si realizza attraverso la frequenza degli oratori;

4. all'aumento della presenza sul territorio, al rafforzamento dei servizi di consulenza alle Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, alle altre autonomie locali ed alle associazioni, in particolare quelle dilettantistiche, che operano nel settore, anche in sinergia con il Coni, il Comitato paraolimpico e le Federazioni nazionali e gli Enti di promozione sportiva.

2. Nelle more del processo di riorganizzazione e di definizione del ruolo nazionale dell'Istituto per il Credito sportivo, si provvede, ai fini dell'incentivazione alla realizzazione dello scopo statutario, a reintegrare il "fondo apportato" presso l'ICS fino a 100 milioni di euro.»

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

Art. 29.

29.1

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «dalla data del 20 giugno 2007» con le seguenti: «dal giorno successivo alla data del 20 giugno 2007».

29.2

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La riforma di cui al comma 1, assicura la continuità delle prestazioni in essere, l'individuazione di ulteriori prestazioni assistenziali a favore dei contribuenti in condizioni di vulnerabilità, la separazione tra le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza, nonché la democraticità della vita associativa, prevedendo la partecipazione al voto di tutti i contribuenti».

Art. 30.

30.1

CUTRUFO

Sopprimere il comma 2.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

30.900

LA COMMISSIONE

All'articolo 30 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 le parole: «tre creditori» sono sostituite dalle seguenti: «tre tra i creditori»;*

b) *al comma 5, primo periodo, le parole: «piano di liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «piano di soddisfazione, predisposto dal commissario»;*

c) *al comma 8, le parole: «per quanto attiene al procedimento» sono soppresse.*

30.3

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «La Fondazione preventivamente all'attività del comitato di liquidazione deve presentare una relazione tecnica patrimoniale – che dovrà allegare al suo bilancio annuale – contenente elementi idonei a valutare la consi-

stenza complessiva dei debiti da liquidare, a fronte del valore stimato di massima della consistenza patrimoniale e delle passività in atto».

30.5

LA COMMISSIONE

Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di prelazione e di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817».

30.8

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I compensi spettanti al commissario e ai componenti del comitato di vigilanza per le procedure di cui ai commi 1 e 4 non producono effetti a carico della finanza pubblica».

ORDINE DEL GIORNO

G30.500

EUFEMI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 159/2007;

visto l'articolo 30 del decreto-legge con il quale si interviene con il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano;

visto l'orientamento della Regione Piemonte di togliere ogni tipo di vincolo sui terreni dell'Ordine con il fine di rendere disponibile e quindi vendibile il patrimonio fondiario;

tenuto conto che su diversi Comuni del Piemonte insistono grandi appezzamenti di terreni agricoli di alto valore qualitativo di proprietà del Mauriziano;

tenuto conto delle conseguenze della vendita dei terreni in oggetto a soggetti non interessati all'attività agricola, ma ad altre attività economiche con forte impatto ambientale e territoriale;

riaffermata la necessità di tutelare i terreni agricoli rispetto alle scelte di sviluppo sostenibile, moderato ed attento ai valori sociali e di salvaguardia del territorio,

impegna il Governo:

a utilizzare ogni strumento per evitare speculazioni immobiliari, scongiurando la possibilità che i terreni mauriziani siano nel prossimo futuro oggetto di compravendita finalizzata a fini diversi da quelli agricoli;

a salvaguardare le aziende agricole nella proprietà del Mauriziano;

a promuovere un tavolo di concertazione con tutti quegli enti che hanno terreni mauriziani sul loro territorio, in modo da costruire uno strumento con il quale affrontare con maggior incisività le problematiche connesse alle proprietà mauriziane ed alla loro destinazione finale.

EMENDAMENTI

Art. 31.

31.1

BONFRISCO, PIANETTA, COLLI, CANTONI, FERRARA, POSSA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 20 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova ed ulteriori 20 milioni di euro a favore del San Raffaele di Milano».

31.800

EUFEMI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, aumentare proporzionalmente i contributi previsti al comma 1 e al comma 2.

31.7

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

Al comma 3, sostituire le parole: «della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute)» con le seguenti: «del Dipartimento di Neuroscienze della Fondazione San Raffaele del Monte Tabor».

31.700

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini di favorire l'attività di formazione superiore internazionale, agli istituti universitari, diretta emanazione di Università estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997 e della legge n. 148 dell'11 luglio 2002 è concesso un contributo, nel limite complessivo di 3 milioni per il 2007, a sostegno dei loro programmi di formazione internazionale a studenti di nazionalità italiana e di ricerca con partecipazione anche di soggetti di alta formazione esteri. Il contributo può essere fruito anche come credito di imposta riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande da presentarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle politiche fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono fissate le procedure e le modalità per l'attuazione del presente comma».

Conseguentemente al comma 1, sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «37 milioni di euro».

31.80

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore delle associazioni ANMIC (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili), ENS (Ente nazionale sordomuti), UNMS (Unione nazionale mutilati per servizio) e ANMIL (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro) da ripartire, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai loro iscritti».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

31.501

BALDASSARRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2007 è autorizzato un contributo straordinario di 2 milioni di euro a favore della lega del Filo d'oro».

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.127.

31.502

BALDASSARRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2007 è autorizzato un contributo straordinario di 5 milioni di euro a favore della Fondazione *Redemptoris Mater* – Seminario Neocatecumenale per il completamento delle strutture del servizio e del centro di interscambio culturale e religioso tra Italia e Cina».

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.127.

31.0.500

AMATO, FERRARA

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«31-bis.

(Contributi a sostegno di Istituti culturali Fiorentini di rilievo nazionale)

1. Per la salvaguardia dei seguenti istituti culturali fiorentini di assoluto rilievo nazionale è concesso per l'anno 2007 un contributo straordinario di 24 milioni di euro, così ripartito:

a) 16 milioni di euro a favore della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze dei quali:

– 4 milioni di euro per la manutenzione e la messa in sicurezza degli immobili;

– 2 milioni di euro per il funzionamento amministrativo dell'istituto attraverso un adeguamento del livello di risorse umane;

– 10 milioni di euro per l'ampliamento e la ristrutturazione delle strutture preposte al deposito delle opere.

b) 5 milioni di euro per il riequilibrio finanziario dell'Accademia della Crusca e la copertura delle spese per le necessità scientifiche, operative ed organizzative dell'Istituto.

c) 3 milioni di euro come contributo alle spese sostenute dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze relative al funzionamento delle sedi, del Museo annesso all'Istituto ed assicurare l'attività nella piena funzionalità dei laboratori di restauro.

2. Al fine di garantire per l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze autonomia tecnico scientifica, nonché contabile ed amministrativa è assicurata la destinazione di un dirigente di seconda fascia.

3. Si istituisce una Sovrintendenza speciale per la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze al fine di garantire l'autonomia gestionale, contabile ed amministrativa di tale istituto».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

Art. 33.

33.500

MARINO, BAIO, BASSOLI, BINETTI, BODINI, BOSONE, CABRAS, CAFORIO, EMPRIN, IOVENE, LADU, NIEDDU, ROSSA, SERAFINI, SILVESTRI, VALPIANA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2007.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un Piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito delle predette autorizzazioni, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in favore di soggetti danneggiati in ambito sanitario».

Conseguentemente all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «50 milioni»; all'articolo 28, comma 3, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «10 milioni»; all'articolo 42, sopprimere il comma 2.

33.501

DIVINA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi, o eredi di soggetti deceduti, danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni per il risarcimento del danno pendenti alla data di entrata

in vigore della presente legge, è autorizzata la spesa di 198.500.000 euro per il 2007, 108.500.000 per il 2008 e 78.500.000 per il 2009.

1-bis. Costituiscono requisiti per accedere alle transazioni di cui all'articolo 1:

a) l'aver instaurato una causa per il risarcimento del danno pendente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'esistenza del nesso di causalità tra la trasfusione di sangue infetto ovvero l'assunzione di emoderivati infetti e i danni permanenti alla salute successivamente riportati.

1-ter. La data di effettuazione della trasfusione di sangue infetto o dell'assunzione di emoderivati infetti e la natura della patologia che ha dato causa ai medesimi trattamenti non costituiscono cause ostative alla stipulazione delle transazioni di cui all'articolo 1».

Conseguentemente, all'articolo 47, comma 1, sostituire le parole: «8.321 milioni» con le seguenti: «8.425,5 milioni», le parole: «5,4 milioni per il 2008» con le seguenti: «113,9 milioni per il 2009» e le parole: «11,3 milioni a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «89,8 milioni a decorrere dall'anno 2009».

Conseguentemente, all'articolo 47, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «1.100 milioni» con le seguenti: «1.204,5 milioni».

33.4

CURSI, TOMASSINI, MONACELLI, GRAMAZIO, GHIGO, BIANCONI, TOTARO, LORUSSO, CORONELLA, POLLEDRI, MASSIDDA, SANCIU

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasiona li danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 1 miliardo e 800 milioni di euro da erogarsi in 10 anni».

Conseguentemente, sostituire, la rubrica con la seguente: «(Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti e da vaccinazioni obbligatorie)».

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-

legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

33.0.2

EUFEMI

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. A carico del fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della somma di 500.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

2. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 viene incrementato di 250.000 euro per far fronte agli indennizzi relativi al triennio 2007-2009».

Art. 34.

34.700/1

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

All'emendamento 34.900, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti, sono corrisposte, per l'anno 2007, aumentate del 20 per cento, le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 233 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 27.

34.700

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni a decorrere dal 2009».

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole da "si applica" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento";

b) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione."

3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 è la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis è valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,3 milioni di euro per l'anno 2008 e in 0,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004».

Conseguentemente, all'articolo 47, al comma 1, sostituire le parole: «8.321 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «8.326 milioni di euro per l'anno 2007, 8,42 milioni di euro per l'anno 2008 e 14,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009»;

al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2007, euro 3,02 milioni per l'anno 2008 ed euro 3,6 milioni a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2008 e 2009 l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.».

34.3

D'ALÌ, FERRARA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «criminalità organizzata», aggiungere le seguenti: «e delinquenziale».

34.4

PASTORE, FERRARA

Al comma 1, primo periodo, la parola: «riconosciute» è sostituita dalle seguenti: «nonché ai sindaci e agli amministratori locali vittime di azioni criminose legate all'esercizio delle loro funzioni pubbliche e ai loro familiari superstiti, riconosciuti».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico».

34.8

AMATO, FERRARA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 11, comma 1 della legge 3 agosto 2004 n. 206 è così modificata:

a) al comma 1 dopo le parole: "è instaurato a distanza di parte", sopprimere le seguenti parole: "entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La soppressione del termine di cui al comma 1 dispiega i suoi effetti dall'entrata in vigore della legge».

34.500

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, BONFRISCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I medesimi benefici di cui al comma 1 sono altresì riconosciuti ai familiari superstiti di sindaci e amministratori locali, che, a far data dal 1° gennaio 2000, sono state vittime di azioni criminose legate all'esercizio delle loro funzioni pubbliche. A tal fine per l'anno 2007 è stanziata una ulteriore somma di 100 milioni di euro».

Conseguentemente:

all'articolo 47, comma 1, lettera a) sostituire le parole: «1.100 milioni» con le seguenti: «1.200 milioni».

34.701

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai cittadini italiani non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di "vittima del terrorismo" con la consegna di una medaglia ricordo in oro.

2-ter. L'onorificenza di cui all'articolo 1 è conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla Prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.

L'onorificenza è corrisposta alla vedova o ai figli all'atto del decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.

Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l'onorificenza sono esenti da tassa di bollo e da qualunque altro diritto.

Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

- a) le caratteristiche della medaglia di cui all'articolo 1 comma 2;
- b) le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni è provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.

34.12

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini della presente legge, sono ricompresi fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici e aperti al pubblico"».

34.501

EUFEMI, BUTTIGLIONE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. È istituito il Museo nazionale delle vittime del terrorismo.

3-ter. A favore della Associazione italiana vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato viene concesso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, una porzione dell'immobile demaniale denominato "ex commissariato Doria" sito in Torino, Corso Farini, limitatamente agli usi strettamente necessari compatibilmente con gli usi governativi in atto».

Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le seguenti: «145 milioni di euro».

34.0.2

BERSELLI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Proroga dei termini per la domanda di erogazione di benefici in favore delle vittime dell'incidente del Monte Serra (Pisa) del 3 marzo 1977)

1. I familiari dei 38 cadetti della Marina militare, dell'ufficiale accompagnatore e dei cinque membri dell'equipaggio, vittime dell'aeromobile schiantatosi sul Monte Serra (Pisa) il 3 marzo 1977, che non hanno avuto risarcimento del danno del disastro aereo, possono farne specifica richiesta al Ministro della difesa, entro il 31 ottobre 2008».

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127».

Art. 35.

35.1

PASTORE, FERRARA

Sopprimere l'articolo.

35.2

FRANCO PAOLO, STIFFONI, POLLEDRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35.

(Fondo per i comuni di confine)

1. All'articolo 6 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2007 n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente: «è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, l'Austria e la Confederazione Elvetica, con dotazione di venti milioni di euro per l'anno 2007. Quattordici milioni di euro del Fondo sono destinati esclusivamente e direttamente ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. Sei milioni di euro sono destinati esclusivamente e direttamente ai comuni confinanti con la Confederazione Elvetica e l'Austria, che non siano appartenenti a regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri di erogazione del predetto Fondo. Il Dipartimento per gli Affari regionali provvede a finanziare, in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto ministeriale, specifici progetti in spesa corrente, finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori confinanti con le regioni a statuto speciale e con l'Austria e la Confederazione Elvetica».

35.3

FRANCO PAOLO, DIVINA, POLLEDRI, STIFFONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35.

(Fondo per i comuni di confine)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione dei territori svantaggiati dei comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché dei comuni confinanti con la Confederazione Elvetica e l'Austria, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno

2007, di cui 14 milioni di euro sono destinati esclusivamente ai comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede, in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto ministeriale, a finanziare specifici progetti di spesa corrente, finalizzati al sostegno economico e sociale, nonché allo sviluppo dei suddetti territori"».

35.4

FRANCO PAOLO, DIVINA, POLLEDRI, STIFFONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35.

(Fondo per i comuni di confine)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione dei territori svantaggiati dei comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché dei comuni confinanti con la Confederazione Elvetica e l'Austria, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di cui 14 milioni di euro sono destinati esclusivamente ai comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede direttamente al finanziamento dei comuni interessati. La ripartizione è effettuata per il 60% in base alla popolazione, per il 20 per cento in base al territorio e per il 20 per cento in base al reddito pro-capite"».

35.5

FRANCO PAOLO, DIVINA, POLLEDRI, STIFFONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35.

(Fondo per i comuni di confine)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione dei territori svantaggiati dei comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché dei comuni confinanti con la Confederazione Elvetica e l'Austria, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di cui 14 milioni di euro sono destinati esclusivamente ai comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede direttamente al finanziamento dei comuni interessati. La ripartizione è effettuata per il 90 per cento in base alla popolazione, per il 10 per cento in base al territorio"».

35.7

FRANCO PAOLO, DIVINA, POLLEDRI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'anno 2007 la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è integrata di 50 milioni di euro».

Conseguentemente: all'articolo 36 al comma 2 sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

35.900

LA COMMISSIONE

Al comma 1, capoverso 7, primo periodo, sostituire le parole: «con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007» con le seguenti: «con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2007».

Aggiungere, in fine il seguente comma:

"1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni per il 2007, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale "Fondo speciale" di parte corrente del Ministero dell'economia e finanze, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

35.9

FLUTTERO, COLLINO

Al comma 1, capoverso 7, secondo periodo, sostituire le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «previa istruttoria delle regioni interessate,».

35.10

LA COMMISSIONE

Al comma 1, capoverso 7, terzo periodo, sostituire le parole: «sentite le province interessate» con le seguenti: «sentite le regioni interessate».

35.11

LA COMMISSIONE

Al comma 1, capoverso 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tra i criteri di valutazione dovrà avere particolare importanza la caratteristica sovracomunale dei progetti».

Art. 36.

36.2

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 3, le parole: «pari a 1.900 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «pari a 2.050 milioni di euro».

36.1

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere l'articolo.

36.300

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di realizzare il programma di interventi e di iniziative», aggiungere le seguenti: «dotate di particolare coerenza culturale e simbolica con gli ideali unitari risorgimentali».

36.4

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «culturale e scientifico, », aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento ai valori della libertà politica, come essa si è affermata nella storia italiana nel confronto con le esperienze totalitarie in Italia ed in Europa.».

36.5

DELOGU, FANTOLA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in particolare nelle città» aggiungere le seguenti: «di Roma, Torino, Firenze e Cagliari».

36.6

EUFEMI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con la regione Piemonte e con il concorso dei soggetti proprietari o detentori di residenze sabaude e degli altri soggetti pubblici e privati interessati, istituisce un sistema integrato di valorizzazione del patrimonio culturale sabaudo, costituito dagli immobili, dalle raccolte artistiche, dai documenti, dai libri e da ogni altra testimonianza riferibile alle vicende della dinastia sabauda, attribuendo ad esso apposita soggettività giuridica ed adeguata autonomia organizzativa e finanziaria, provvedendo altresì al reperimento delle necessarie risorse finanziarie».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

36.7

D'ALÌ, FERRARA

Al comma 2, dopo le parole: «Unità d'Italia», aggiungere le seguenti: «su proposta del Comitato, sentiti gli enti locali interessati».

36.8

EUFEMI

Al comma 2 sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

36.500

EUFEMI

Al comma 2, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 45, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 3.000 nuovi asili nido entro l'anno 2010, in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato nella misura di 125 milioni di euro per l'anno 2007.

1-bis. Le maggiori risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

36.20

MARTINAT, FLUTTERO, MENARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «300 milioni, dei quali almeno 150 milioni destinati a Torino».

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

36.503

TOTARO

Al comma 2, dopo le parole: «150 milioni di euro per l'anno 2007» aggiungere le seguenti: «di cui 30 milioni destinati alla costruzione del Nuovo Auditorium della Musica di Firenze».

36.21

EUFEMI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all'interno degli istituti penitenziari della regione Piemonte, il Ministero della giustizia è autorizzato all'immissione in servizio di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento di concorsi pubblici di Educatore professionale – C1 , a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro, a decorrere dal 2008, in favore del Ministero della giustizia che provvederà all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel concorso richiamato».

Conseguentemente all'articolo 36 ridurre gli stanziamenti fino alla copertura della spesa.

36.17

BARBATO

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

*(Istituzione del Fondo di solidarietà
per i mutui per l'acquisto della prima casa)*

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

3. La sospensione prevista dal comma 2 non può essere richiesta dopo che sia iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

4. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 1, su richiesta del mutuatario che intenda avvalersi della facoltà prevista dal comma 2, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate.

5. Per conseguire il beneficio di cui al comma 2, il mutuatario deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal comma 6, di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri indicati al comma 4.

6. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme di attuazione del fondo di cui al presente articolo».

Conseguentemente all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le seguenti: «140 milioni di euro».

36.220

LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire le parole: «formato da personalità di qualificato e pluralistico orientamento politico e culturale», con le seguenti: «formato da personalità qualificate che garantiscano un orientamento politico e culturale pluralistico».

Art. 39.

39.500

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «,102 e 103» con le seguenti: «102» e 102» e inserire infine le seguenti parole: «, e al comma 104 le parole: "nell'anno 20007" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 20007".».

39.3

FANTOLA, CICCANTI, FORTE, MANINETTI, RUGGERI

Sopprimere il comma 3.

39.5

LA COMMISSIONE

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Delle nuove disposizioni viene data comunicazione ai contribuenti mediante avviso affisso e visibile nei locali della farmacia».

39.802/500

EUFEMI

All'emendamento 39.802, al comma 4-bis, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).

39.802/2

POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 39.802, il punto 1) della lettera a) del comma 4-bis è soppresso.

Al punto 2) della lettera a) del comma 4-bis le parole: «supera il 2 per cento» sono sostituite con le seguenti: «supera il 4 per cento».

Il comma 4-ter è soppresso.

Al comma 4-quinquies le parole: «supera il 2 per cento» sono sostituite con le seguenti: «supera il 4 per cento».

39.802/3

SAIA, AUGELLO, BALDASSARRI

All'emendamento 39.802, sopprimere il comma 4-ter.

39.802

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Nell'articolo 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente il regolamento sulle modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3, comma 136 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-ter:

1) nel primo capoverso, le parole: "di euro 0,52", sono sostituite dalle seguenti: "di 1 euro";

2) l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "La misura del compenso può essere adeguata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008.".

b) al comma 11:

1) nel secondo periodo, le parole: "la misura del compenso spettante e" sono soppresse;

2) l'ultimo periodo è soppresso.

4-ter. La misura del compenso spettante alle banche convenzionate e alla Poste italiane S.p.a. per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è fissata in 1 euro per ciascuna dichiarazione.

4-quater. La misura del compenso spettante agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in relazione allo svolgimento, da parte degli stessi intermediari, del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione, è fissata in 1 euro per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa.

4-quinquies. La misura del compenso di cui ai commi 2 e 3, può essere adeguata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008.».

39.8

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Sopprimere il comma 7.

39.800

LA COMMISSIONE

Al comma 8, lettera a), n. 2), nell'alinea del nuovo comma 1-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole: «Il concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «L'agente della riscossione».

39.10

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

«9. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: "per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione

delle relative dichiarazioni annuali," sono sostituite dalle seguenti: "per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,".

10. All'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, le parole: "Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489".

11. Nelle ipotesi in cui il procedimento di conservazione sostitutiva dei documenti è affidato, in tutto o in parte, a terzi secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3 della deliberazione dell'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione n. 11 del 19 febbraio 2004, il termine per la trasmissione telematica dell'impronta dell'archivio informatico, della firma elettronica e della marca temporale di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004 è prorogato di 30 giorni».

39.11

CICCANTI, FORTE, MANINETTI, POLI, RUGGERI

Dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

«8-bis. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: "per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali," sono sostituite dalle seguenti: "per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,".

8-ter. All'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, le parole: "Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489".

8-quater. Nelle ipotesi in cui il procedimento di conservazione sostitutiva dei documenti è affidato, in tutto o in parte, a terzi secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3 della deliberazione dell'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione n. 11 del 19 febbraio 2004, il termine per la trasmissione telematica dell'impronta dell'archivio infor-

matico, della firma elettronica e della marca temporale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, è prorogato di 30 giorni».

39.12

EUFEMI

Dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

«8-bis. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: "per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali," sono sostituite dalle seguenti: "per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,".

8-ter. All'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, le parole: "Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489".

8-quater. Nelle ipotesi in cui il procedimento di conservazione sostitutiva dei documenti è affidato, in tutto o in parte, a terzi secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3 della deliberazione dell'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione n. 11 del 19 febbraio 2004, il termine per la trasmissione telematica dell'impronta dell'archivio informatico, della firma elettronica e della marca temporale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, è prorogato di 30 giorni».

39.14

CICCANTI, FORTE, MANINETTI, POLI, RUGGERI

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis). All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in fine, è aggiunto il seguente comma:

"10. Nelle ipotesi di violazioni nell'applicazione del meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, commi da 5 a 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta

non versata connessa all'operazione. Qualora in relazione all'operazione sia stata comunque versata l'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione da euro 200 a euro 500. Alla sanzione di cui al presente comma sono solidalmente responsabili entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione"».

39.15

EUFEMI

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis). All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in fine, è aggiunto il seguente comma:

"10. Nelle ipotesi di violazioni nell'applicazione del meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, commi da 5 a 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta non versata connessa all'operazione. Qualora in relazione all'operazione sia stata comunque versata l'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione da euro 200 a euro 500. Alla sanzione di cui al presente comma sono solidalmente responsabili entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione"».

39.17

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis). All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in fine, è aggiunto il seguente comma:

"10. Nelle ipotesi di violazioni nell'applicazione del meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, commi da 5 a 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta non versata connessa all'operazione. Qualora in relazione all'operazione sia stata comunque versata l'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione da euro 200 a euro 500. Alla sanzione di cui al presente comma sono solidalmente responsabili entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione"».

39.180

BONADONNA, TECCE

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 2-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera a) dopo le parole: "regolamento del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che" sono aggiunte le seguenti: ", se previsto nell'incarico di trasmissione";

b) il comma 2, è soppresso».

39.24

CICCANTI, FORTE, MANINETTI, POLI, RUGGERI

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. All'articolo 12, nel comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471:

a) le parole: "contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" sono sostituite dalle seguenti: "definitivamente accertate";

b) dopo le parole: "scontrino fiscale", sono aggiunte le seguenti: "di importo unitario superiore a 25 euro"».

39.25

EUFEMI

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. All'articolo 12, nel comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471:

a) le parole: "contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" sono sostituite dalle seguenti: "definitivamente accertate";

b) dopo le parole: "scontrino fiscale", sono aggiunte le seguenti: "di importo unitario superiore a 25 euro"».

39.26

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«9. All'articolo 12, nel comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471:

1 le parole: "contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" sono sostituite dalle seguenti: "definitivamente accertate";

2 dopo le parole: "scontrino fiscale," sono aggiunte le seguenti: "di importo unitario superiore a 25 euro"».

39.27

CICCANTI, FORTE, MANINETTI, POLI, RUGGERI

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis). La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al » luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato».

39.28

EUFEMI

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis). La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al » luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato».

39.29

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato».

39.801

LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Il comma 43 dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dal seguente:

"43. Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le indennità di fine rapporto, per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, nonché per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a cento euro"».

39.30

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis). 1. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:

"Art. 24. – *1.* Nelle conservatorie l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato".

2. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per il pubblico è limitato fino alle ore 11».

39.31

EUFEMI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per l'anno 2008 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

39.32

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 8, si aggiunge il seguente:

«8-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono rivisitate le tabelle di ammortamento stabilite dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988».

ORDINE DEL GIORNO

G39.500

DIVINA

Il Senato,

premesso che:

4,8 milioni di italiani debbono ricevere dall'amministrazione finanziaria 28,4 MLD di euro di cui 10,9 a rischio prescrizione, se non verrà corretta la legge finanziaria appena presentata;

già nel dicembre 2003, l'Amministrazione finanziaria tentò invano di azzerare parte dei rimborsi fiscali;

successivamente si arrivò all'inserimento di un comma nella finanziaria del 2004 (articolo 2 comma, comma 58, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003), per salvaguardare i crediti IRPEF ed IRPEG fino all'anno d'imposta 1996;

oggi, nuovamente, rischiano di andare in prescrizione i crediti IRPEF, IRPEG, ILOR ed IVA fino al 1997,

considerato che:

non è corretto invocare la prescrizione se il tempo è trascorso non per colpa del contribuente, il quale ha presentato regolare domanda, ma per l'inattività dell'Amministrazione finanziaria e perciò non si possono punire i contribuenti che hanno seguito alla lettera le indicazioni del Fisco, chiamando ripetutamente i call center invece che citare in giudizio l'Agenzia delle Entrate, magari avvalendosi del difensore del contribuente presente presso «Lo sportello del Contribuente», ponendo in essere la procedura necessaria per interrompere la prescrizione e per far valere i propri diritti,

impegna il Governo:

a ripristinare la certezza giuridica, eliminando anomale procedure (es. domande di rimborso inoltrate all'Amministrazione finanziaria tramite call center) per accedere ai rimborsi fiscali o ad altri diritti dei contribuenti, procedure che il più delle volte hanno finito per danneggiare anziché agevolare i contribuenti stessi.

EMENDAMENTI

39.0.800

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Diritti aeroportuali di imbarco)

1. Le disposizioni in materia di tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, adottato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'interno, concernente il regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio

1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza, nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.».

39.0.900

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, punto 12:

1) la voce: "benzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo", è sostituita dalla seguente: "benzina: euro 359,00 per 1000 litri;"

2) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento aliquota normale", sono sostituite dalle seguenti: "euro 302,00 per 1000 litri;"

b) alla tabella A, nel punto 13:

1) la voce: "benzina 40 per cento aliquota normale;" è abrogata;

2) la voce: "benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale;", è sostituita dalla seguente: "benzina: 359,00 euro per 1000 litri;"

3) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento aliquota normale;", sono sostituite dalle seguenti: "euro 302,00 per 1000 litri;"

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 24.300.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.

3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al

miglioramento dell'efficienza dei veicoli adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti effettuato dagli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui al punto 13 della tabella A allegata al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative attrezzature. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della salute sono stabilite le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.

4. All'onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 200.000 per l'anno 2007 e ad euro 28.300.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede come segue: per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, a decorrere dal 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b)».

39.0.20

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 188 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 188, primo periodo, le parole da: "in spettacoli musicali" fino a: "l'importo di 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a 65 anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro"».

39.0.4

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di determinazione del tasso di cambio ai fini fiscali per i residenti a Campione d'Italia)

1. Il comma 28 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 47 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "8.321 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "8.341 milioni";

b) al comma 1, lettera *a)*, le parole: "1.300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1.320 milioni".

Art. 40.

40.1

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sostituire l'articolo 40, con il seguente:

«Art. 40. - *(Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali)*. – 1. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, considerato che l'assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2009, n. 296, sarà operativa nel corso dell'anno 2008, la gestione del gioco continuerà ad essere assicurata dall'attuale concessione fino alla piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008.

2. Per la gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è istituita, a decorrere dal 1° giugno 2008, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una agenzia fiscale, alla quale sono trasferiti il personale, le risorse finanziarie e strumentali della medesima Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nonché i rapporti giuridici, i poteri e le competenze afferenti a quest'ultima Amministrazione.

3. Entro il 1° giugno 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, viene approvato lo statuto e l'organizzazione, e vengono nominati il direttore e il comitato direttivo dell'Agenzia indicata al comma 2. Con il medesimo decreto viene altresì disciplinato il trasferimento del personale, delle risorse finanziarie e strumentali di cui al medesimo comma 2.

4. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: "Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento."

5. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce "addizionale."».

40.2

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 40. - (*Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali*). – 1. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, considerato che l'assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2009, n. 296, sarà operativa nel corso dell'anno 2008, la gestione del gioco continuerà ad essere assicurata dall'attuale concessione fino alla piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008.

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: "Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento."

3. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce "addizionale."».

40.500

SACCONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 40. - (*Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali*). – 1. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, considerato che l'assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2009, n. 296, sarà operativa nel corso dell'anno 2008, la gestione del gioco continuerà ad essere assicurata dall'attuale concessione fino alla piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008.

2. Per la gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è istituita, a decorrere dal 1° giugno 2008, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una agenzia fiscale, alla quale sono trasferiti il personale, le risorse finanziarie e strumentali della medesima amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nonché i rapporti giuridici, i poteri e le competenze afferenti a quest'ultima amministrazione.

3. Entro il 1° giugno 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentire le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, viene approvato lo statuto e l'organizzazione, e vengono nominati il direttore e il comitato direttivo dell'Agenzia indicata al comma 2. Con il medesimo decreto viene altresì disciplinato il trasferimento del personale, delle risorse finanziarie e strumentali di cui al medesimo comma 2.

4. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: "Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento."

5. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce "addizionale."».

40.3

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Sopprimere i commi da 2 a 6.

40.5

CUTRUFO

Sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 con il seguente:

«1-bis. Le funzioni esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze che le esercita per mezzo dei propri Uffici».

40.60

LA COMMISSIONE

Al comma 3, dopo la parola: «stabilisce» inserire le altre: «sentite le organizzazioni rappresentative dei dipendenti dell'Amministrazione e le associazioni di categoria dei soggetti titolari di concessione alla rivendita di generi di monopolio».

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole da: e può essere» fino alle parole: «pubblico economico».

Conseguentemente, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. I decreti del ministro dell'economia e delle finanze previsti ai commi 3,4 e 5, sono adottati sentite le competenti commissioni parlamentari. Il ministro invia periodicamente una relazione al Parlamento sul processo di trasformazione dell'Amministrazione autonoma».

40.950/1

POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 40.950, al comma 6-ter, è aggiunta, infine, la seguente lettera:

«h) le eventuali maggiori entrate rispetto al 2006 derivanti dal settore dei giochi dovranno essere utilizzate per interventi a tutela delle vittime della dipendenza da gioco.».

40.950

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, definisce, relativamente al gioco a distanza:

a) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio è affidato in concessione a più concessionari, i requisiti minimi richiesti ai soggetti affidatari di concessioni per l'esercizio dei giochi e per la raccolta dei giochi stessi;

b) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio è affidato in concessione a un solo concessionario, i requisiti minimi richiesti ai soggetti abilitati alla loro raccolta;

c) le modalità per la partecipazione al gioco da parte dei consumatori.

6-ter. I provvedimenti di cui al comma 6-bis sono definiti in conformità ai seguenti principi e criteri:

a) tutela del consumatore;

b) tutela della concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 49 del trattato CE, nel rispetto della tutela del consumatore e della difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, perseguite in ossequio ai principi di necessità, di proporzionalità e di non discriminazione tra soggetti italiani ed esteri;

c) rispetto dei diritti di esercizio e di raccolta di giochi, concorsi e scommesse determinati dalle concessioni in essere;

d) esplicita abrogazione delle disposizioni, concernenti la regolazione dei requisiti minimi per l'esercizio e per la raccolta del gioco a distanza nonché delle relative modalità di partecipazione, in contrasto con quelle definite dai provvedimenti di cui comma 6-bis;

e) pluralità dei soggetti raccoglitori del gioco, anche relativamente ai giochi il cui esercizio è affidato in concessione ad un unico soggetto;

f) obbligo della nominatività del gioco a distanza;

g) esercizio della promozione e della pubblicità dei prodotti di gioco, nel rispetto dei principi di tutela dei minori, dell'ordine pubblico e del gioco responsabile.

6-quater. I requisiti minimi richiesti ai concessionari unici affidatari dell'esercizio dei giochi, concorsi e scommesse sono definiti dalle specifiche convenzioni di concessione.

6-quinquies. La regolazione dei singoli giochi esercitati a distanza è definita con specifici decreti direttoriali.

6-sexies. All'articolo 1, comma 287, lettera i), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed all'articolo 38, comma 4, lettera i), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila" sono abrogate. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, in conformità con i principi di tutela della concorrenza e di non discriminazione dei sog-

getti titolari delle concessioni in essere, l'importo del corrispettivo a carico dei soggetti che intendono acquisire il diritto del gioco a distanza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della convenzione per l'affidamento in concessione dei giochi pubblici, di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del predetto decreto-legge.».

40.8

EUFEMI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 1 del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2005, n. 156 dopo le parole: "società commerciali" aggiungere le seguenti: "di cui al Libro V, Titolo V, Capo 111 e seguenti del Codice Civile". All'onere derivante dalla presente disposizione, valutata in 150.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per gli anni 2008, 2009 e 2010, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

40.0.3

MANTOVANO

Dopo l'articolo 40, è inserito il seguente:

«Art. 40-bis.

(Esenzioni per le addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Nell'ambito della specificità delle funzioni e attività svolte, il personale delle forze di polizia è esonerato, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, dall'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche:

a) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 maggio 1998, n. 191 e dal comma n. 142 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione di una addizionale regionale all-

l'IRPEF, a norma dell'articolo 3 commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, e dal comma 70 dell'articolo 2, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione."

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno d'imposta 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007».

40.0.4

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Dopo l'articolo 40, è inserito il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi 340, 341, 342 e 343, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche ai comuni e ai comuni appartenenti alle comunità montane confinanti con il territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di cui al comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

3. Al comma 507 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 5.231 milioni di euro e a 5.122 milioni di euro".

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

40.0.500

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli ed alla sicurezza nei locali notturni e discoteche o strutture in cui si svolgono manifestazioni e convegni)

1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del Codice Penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli utenti e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dei locali notturni, delle discoteche o delle strutture in cui si svolgono manifestazioni e convegni, purché riconoscibili ed in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli.

2. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; alla preventiva formazione ed istruzione degli stessi provvederà il Ministero degli interni mediante appositi corsi o, in alternativa, vi potranno provvedere le Associazioni di Categoria su autorizzazione e regolamentazione del contenuto dei corsi da parte del Ministero degli interni che contribuirà alla relativa spesa, previamente determinandone l'ammontare.

3. È in facoltà di detti incaricati provvedere alla identificazione, mediante richiesta del relativo documento, dei nominativi di coloro che, all'interno degli anzidetti luoghi, manifestino di essere in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sottopondendoli al relativo *test* di rilevazione scientifica o, comunque, recluso disturbo verbale o fisico alle altre persone.

4. Nel caso in cui il *test* risulti positivo, indicando violazioni di legge, l'incaricato dovrà provvedere al ritiro della patente del relativo soggetto, comunicando, immediatamente via *fax*, alla prefettura competente per territorio l'esecuzione del detto provvedimento e presso la quale dovrà provvedere al deposito del documento stesso entro le successive dodici ore.

5. I gestori dei locali notturni, delle discoteche e delle strutture in cui si svolgono manifestazioni e convegni, dovranno depositare presso le questure territorialmente competenti, il testo dei Regolamenti d'uso dei locali in questione che dovranno essere affissi, in modo visibile e facilmente leggibile, all'interno degli stessi in ognuna delle pareti».

40.0.501

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125)

1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

"Art. 14-bis. - *(Disposizioni sulla distribuzione di bevande alcoliche).*
– 1. Chiunque vende o somministra bevande alcoliche dopo le ore 02.00 è tenuto ad inserire nella propria struttura uno strumento rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente ai *test*. I titolari delle strutture con superficie di somministrazione superiore a 600 mq devono mettere a disposizione idonei spazi di riposo.

2. I titolari dei luoghi di cui al comma 1 devono esporre all'entrata, all'interno ed all'uscita apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata.

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo;

c) le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 125, e successive modificazioni.

3. I titolari dei luoghi di cui al comma 1 promuovono, tramite le categorie di rappresentanza di intesa con le regioni e gli enti locali, coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, specifici programmi anche finanziari per incentivare il "guidatore designato", il trasporto degli utenti di locali di trattenimento e spettacolo attraverso servizi di *taxi* e di trasporto pubblico locale. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con il fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160.

4. All'articolo 689 del codice penale, comma primo, le parole: "L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande il quale somministra in luogo pubblico o aperto al pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "Chiunque vende o somministra".

5. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi od aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma successivo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria 5.000 a 30.000 euro e la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

6. La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto può essere effettuata esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dal comma 1 dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

7. Dalle ore 22.00 alle ore 07.00 la vendita di alcolici può essere effettuata esclusivamente negli esercizi di cui al comma precedente. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro e con la confisca della merce.

8 Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

9. Sono soppressi i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160.".

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e dei trasporti adotta il regolamento di attuazione del primo comma dell'articolo 14-*bis* della legge 30 marzo 2001, n. 125, introdotto dai comma 1 del presente articolo».

Art. 41.

41.1

CICCANTI, FORTE

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 45, sostituire, ove ricorrenti, le parole: «25 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».

41.2

MARTINAT, PONTONE, BUTTI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere l'articolo.

41.3

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 41. - (*Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa*). – 1. Per l'anno 2007 la Cassa depositi e pre-

stiti è autorizzata a concedere finanziamenti agli enti locali al fine di incrementare l'offerta di immobili residenziali da destinare alla locazione di edilizia abitativa, anche convenzionata.

2. A tal fine è istituito un Fondo speciale con una destinazione iniziale pari a 150 milioni di euro».

41.4

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 41. - (*Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa*). - 1. Il limite di finanziamento pari a 150 milioni di euro per il 2007, previsto dall'articolo 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, va ad incrementare le risorse di cui all'articolo 21 del medesimo decreto-legge per la concessione di contributi in misura non superiore al quaranta per cento del costo di costruzione previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto 1994 da destinare al recupero o alla realizzazione di alloggi in locazione in base alle proposte pervenute alla regione da parte di imprese di costruzione, cooperative di abitanti e loro consorzi».

41.5

STIFFONI, LEONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della solidarietà sociale, può costituire, d'intesa con ciascuna regione interessata, un'apposita società di scopo, quale soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dal Ministero dell'economia, tramite l'Agenzia del demanio, e dalla regione interessata o da soggetto da essa direttamente partecipato. Le società di cui al presente comma hanno la funzione di promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione e la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 50 milioni di euro.».

41.9

STIFFONI, LEONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, dopo le parole: «tramite l’Agenzia del demanio» inserire le seguenti: «e d’intesa con la regione competente per territorio».

41.11

EUFEMI

Al comma 1, dopo le parole: «soggetti pubblici» inserire le seguenti: «Al fine di coinvolgere soggetti privati nella formazione degli strumenti finanziari immobiliari, il Ministero delle infrastrutture, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e quello della solidarietà sociale, seleziona tramite avviso pubblico, soggetti privati operanti a livello nazionale nel campo della promozione immobiliare e dell’alloggio sociale interessati a partecipare alla società di scopo per una quota non superiore al 49 per cento del capitale».

41.12

STIFFONI, LEONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Alla società di cui al presente comma partecipa obbligatoriamente la regione competente per territorio o un soggetto da essa direttamente partecipato».

41.13

STIFFONI, LEONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

41.0.500

MATTEOLI, AUGELLO, CURTO

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, le parole: "Corpo nazionale" sono sostituite dalla seguente: "Dipartimento", conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, prima delle parole: "al dirigente generale - Capo del Corpo nazionale" sono inserite le seguenti: "al Capo del Dipartimento," e dopo le parole: "ai dirigenti generali, sono soppresse le parole: "del Corpo nazionale"».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

Art. 42.

42.1

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sostituire, il comma 1, con il seguente:

«1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la società AGECONTROL Spa è posta in liquidazione e le funzioni e le risorse ad essa già attribuite sono trasferite all'Istituto centrale per la repressione frodi ed alle regioni, ferme restando le funzioni di controllo attribuite ad AGEA, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al trasferimento di cui al presente comma».

42.2

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 2, aggiungere, in fine, seguente il periodo: «Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per il riparto, tra le regioni interessate, delle risorse di cui presente comma».

42.3

BOSONE, DE PETRIS, PETERLINI, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, PINZGER, RUBINATO, THALER, TONINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La dotazione del fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementata, per l'anno 2007, della somma di euro 40 milioni.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, relativa al fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della citata legge n. 296 del 2006».

42.5

ALLEGRI, DE ANGELIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di solidarietà nazionale – interventi assicurativi, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2007, di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 47, comma 1, lettera a), le parole: «1.100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.120 milioni».

42.500

DE PETRIS, MARCORÀ, CUSUMANO, PIGNEDOLI, NARDINI, BOSONE, MONTALBANO, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La disciplina del risarcimento diretto, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, non si applica ai sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e macchine agricole».

42.0.1

ALLEGRI, DE ANGELIS

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Fabbricati rurali)

1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera *b*), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalle seguenti:

"*a)* il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera *a)* del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed es-

sere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580»;

- b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
- c) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:

3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all'attività di atpeggio in zona di montagna;
- h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A».

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

42.0.3

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Fabbricati rurali)

1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera *b*), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la lettera *a*) è sostituita dalle seguenti:

"*a*) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafi che; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera *a*) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580);

b) al comma 3, la lettera *b*) è abrogata;

c) il comma *3-bis* è sostituito dai seguenti:

"*d-bis*. Ai fmi fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo

di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso".

3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A».

42.0.503

LOSURDO

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Fabbricati rurali)

1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

"a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed es-

sere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580";

- b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
- c) il comma 3-*bis* è sostituito dai seguenti:

"3-*bis*. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

3-*ter*. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-*bis*, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A"».

42.0.4

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-*bis*.

1. Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti ortofrutticoli, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione annuale degli studi di settore della relativa filiera, a decorrere dallo gennaio 2008 è fatto obbligo, per tutti i prodotti ortofrutticoli, di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore in tutte le fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo uni-

tario di vendita, sia il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

42.0.5

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti agro-alimentari, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione annuale degli studi di settore delle relative filiere, a decorrere dal 1° gennaio 2008 è fatto obbligo, per tutti i prodotti agro-alimentari, di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore in tutte le fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti agroalimentari esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.».

42.0.6

ALLEGRI, DE ANGELIS

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Consorti agrari)

1. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al quinto periodo le parole: "con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" e le parole: ", limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico." sono soppresse e dopo le parole: "la medesima disposizione si applica anche ai

consorzi agrari in stato di concordato" è aggiunto il periodo: ". Entro il 31 dicembre 2008, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ovvero sussistano ragioni oggettive, oggetto di valutazione da parte della medesima autorità amministrativa, ostative all'attivazione della soluzione concordataria."».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

42.0.502

LOSURDO

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Consorti agrari)

1. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al quinto periodo le parole: "con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" e le parole: ", limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico." sono soppresse e dopo le parole: "la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato" è aggiunto il periodo: ". Entro il 31 dicembre 2008, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero sussistano ragioni oggettive, oggetto di valutazione da parte della medesima autorità amministrativa, ostative all'attivazione della soluzione concordataria.».

42.0.7

ALLEGRI, DE ANGELIS

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Essiccatoi agricoli)

1. All'articolo 281, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque anni"».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

42.0.501

LOSURDO

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Essiccatoi agricoli)

1. All'articolo 281, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque anni"».

42.0.8

ALLEGRINI, DE ANGELIS

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Rinnovo parco autocarri)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche ai soggetti titolari di imprese agricole.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'applicazione del comma 1».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

42.0.500

LOSURDO

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Rinnovo parco autocarri)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche ai soggetti titolari di imprese agricole.

2. Con decreto le Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'applicazione del comma 1».

42.0.9

ALLEGRI, DE ANGELIS

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Trattrici agricole)

1. Le trattrici agricole, di cui al comma 2, lettera *a*), punto 1), dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in attuazione delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, devono essere dotate di dispositivi di ritenuta del sedile del conducente e di dispositivi di protezione in caso di capovolgimento. Le trattrici già in circolazione prive dei suddetti dispositivi devono essere messe a norma entro il 31 dicembre 2009.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, sono stabilite le caratteristiche dei suddetti dispositivi, nonché le tipologie di trattrici escluse dall'obbligo, in quanto sprovviste, fin dall'origine, di specifici punti di attacco per l'installazione dei dispositivi di ritenuta».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

42.0.504

LOSURDO

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Trattrici agricole)

1. Le trattrici agricole, di cui al comma 2, lettera *a*), punto 1), dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in attuazione delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, devono essere dotate di dispositivi di ritenuta del sedile del conducente e di dispositivi di protezione in caso di capovolgimento. Le trattrici già in circolazione prive dei suddetti dispositivi devono essere messe a norma entro il 31 dicembre 2009.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, sono stabilite le caratteristiche dei suddetti dispositivi, nonché le tipologie di tratticì escluse dall'obbligo, in quanto sprovviste, fin dall'origine, di specifici punti di attacco per l'installazione dei dispositivi di ritenuta».

42.0.10

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANOLETTI, FERRARA

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Contributo per copertura assicurativa nel settore della pesca)

1. Per le finalità ed alle condizioni di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è concesso un contributo agli imprenditori ittici a valere sui premi assicurativi per gravi danni al natante, ivi compresa la perdita, da stipularsi entro l'anno 2008.

2. La copertura finanziaria del presente articolo, pari a 12 milioni di euro, è assicurata dallo stanziamento previsto dall'articolo 5, comma 1-sexies, della legge 11 marzo 2006, n. 81».

42.0.11

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANOLETTI, FERRARA

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: "legge 17 febbraio 1982, n. 41", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dell'articolo 27-ter,"».

42.0.14

EUFEMI

Dopo l'articolo 42, è aggiunto il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Allo scopo di semplificare le operazioni necessarie all'avvio e alla gestione amministrativa delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, è istituito lo sportello unico dei servizi alle imprese di pesca.

2. Lo sportello unico di cui al comma 1 può essere gestito direttamente dall'Amministrazione o attraverso apposite convenzioni con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico e dei trasporti e dell'economia, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione della presente legge vengono definiti termini, modalità, e i servizi prestati dallo sportello unico».

42.0.15

EUFEMI

Dopo l'articolo 42, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Alle concessioni di specchi acquei demaniali per attività di acquacoltura, rilasciate o rinnovate dopo il 1° gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute negli anni precedenti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo con decorrenza dal giorno 1° gennaio 2004.

2. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del

prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604».

42.0.20

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. All'articolo 1193 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*: La sanzione di cui al comma 1 è ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione di cui al comma 1"».

42.0.12

EUFEMI

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

Le iniziative di cui alla legge del 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) sono estese al settore della pesca marittima e dell'acquacoltura».

42.0.13

EUFEMI

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

Nelle more della revisione periodica degli studi di settore prevista dall'articolo 1, comma 399 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli accertamenti per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi».

42.0.16

ALLEGRI, DE ANGELIS

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Documento programmatico per il settore apistico)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

42.0.505

DELOGU, MASSIDDA, FANTOLA, SANCIU

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Interventi straordinari per le aziende agricole Sarde)

1. È autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per il 2007 per la copertura delle spese a carico delle aziende agricole sarde, derivanti dalla sospensione, fino al 31 dicembre 2008, di tutte le procedure esecutive avviate nei loro confronti, a seguito di disposizioni comunitarie».

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui al comma 1 dell'articolo 42.

42.0.506

MASSIDDA, SANCIU

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Interventi straordinari per le aziende sarde)

1. È autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per il 2007 per la copertura delle spese a carico delle aziende agricole sarde, derivanti dalla sospensione, fino al 31 dicembre 2008, di tutte le procedure esecutive avviate nei loro confronti, a seguito di disposizioni comunitarie.

All'onere derivante dall'attuazione delle precedenti disposizioni, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico».

Art. 43.

43.1

GALLI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere l'articolo.

Art. 44.

44.2

MALAN, FERRARA, STRACQUADANIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 44. - (*Sostegno una tantum a favore dei cittadini a basso reddito*). – 1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, è attribuita, per l'anno 2007, una somma pari a euro 150 a titolo di sostegno sociale.

2. Ai soggetti indicati al comma 1 è, inoltre, attribuita un'ulteriore somma pari a euro 150 per ciascun familiare a carico.

Qualora il familiare sia a carico di più soggetti la somma è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.

3. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti inferiore a euro 48, è attribuita, per l'anno 2007, una somma pari al triplo della differenza fra euro 50 e l'imposta dovuta. Per i soggetti con persone a carico, le somme di 48 euro e 50 euro di cui al precedente periodo vanno moltiplicate per il numero delle persone a carico aumentato di una unità. Per i familiari a carico di più soggetti va calcolata la frazione di unità proporzionata alla percentuale di spettanza della detrazione.

4. Sono esclusi dai benefici di cui ai commi precedenti:

a) coloro che risultino aver percepito, tra il 1° gennaio e il 2 ottobre 2007, un reddito superiore a euro 14.000;

b) coloro che nel 2005 abbiano avuto un reddito superiore a euro 30.000;

c) coloro che nel corso del 2006 sono stati a carico, anche parzialmente, di persone che non rientrano fra i soggetti di cui ai commi 1 e 3;

d) i lavoratori autonomi che nel 2006 abbiano avuto incassi superiori a euro 50.000;

e) coloro che possiedono immobili il cui valore catastale complessivo superi euro 20.000 ad esclusione della casa di abitazione;

f) coloro che abbiano uno o più familiari conviventi, i quali nel 2006 abbiano percepito un reddito superiore a euro 30.000.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3. nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, inclusa una eventuale e proporzionale riduzione del sostegno di cui ai commi suddetti in misura tale da garantire il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 5».

44.4

TOFANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, è attribuita, per l'anno 2007, una somma pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate affluite all'erario, a condizione che il reddito complessivo, relativo al medesimo periodo d'imposta, del beneficiario e dell'eventuale nucleo delle persone con esso conviventi non superi euro 40.000».

44.6

D'ALÌ, FERRARA

Al comma 1, sostituire le parole: «l'anno 2006», con le seguenti: «il biennio 2004-2006».

44.501

Fernando ROSSI

Al comma 1, dopo le parole: «una somma pari a euro», sostituire la cifra: «150» con: «300».

Al comma 2, dopo le parole: «un'ulteriore somma pari a euro», sostituire la cifra: «150» con: «300».

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2007, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, con una dotazione pari a 5.000 milioni di euro,

derivante anche dall'impiego del 30% del fondo costituito dai depositi dormienti».

44.850/2

POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 44.850 sopprimere la lettera a).

44.850/3

POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 44.850 sopprimere la lettera c).

44.850

LA COMMISSIONE

All'articolo 44 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «una somma», con le altre: «una detrazione fiscale»;

b) al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Fermo quanto previsto al comma 2, la misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che, nell'anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti;

c) al comma 2, primo periodo, le parole: «un'ulteriore somma», sono sostituite dalle seguenti: «un'ulteriore detrazione fiscale». Nel medesimo comma, al secondo periodo, le parole: «la somma», sono sostituite dalle seguenti: «la detrazione fiscale»;

d) al comma 4, sostituire le parole: «con particolare riferimento», con le seguenti: «con riferimento»;

e) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. La misura di sostegno di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro"».

44.10

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli importi riportati nella Tab. A allegata all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127, per l'anno 2007 sono moltiplicati per due».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 900 milioni di euro si provvede, quanto a 750 milioni mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127; quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui al comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto-legge.

44.11

LA COMMISSIONE

Al comma 4, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e il Ministro per le politiche per la famiglia».

44.140/1

THALER, RUBINATO, PINZGER, PETERLINI, FAZIO, BOSONE, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

All'emendamento 44.140 sostituire le parole: «nei dodici» con le seguenti: «nei diciotto».

44.140

LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, al comma 1-ter, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

"La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto

reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei dodici mesi successivi dall'inizio dei lavori di costruzione"».

44.0.1

EUFEMI

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«44-bis.

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiungere il seguente:

"Art. 15-*bis.* - In riferimento ai mutui accesi a far data dal 1 o gennaio 2005, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 5.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di con titolarità del con-

tratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 5 mila euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote".

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, fino a concorrenza, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2007, n. 127, intendendosi conseguentemente modificato l'articolo 1 del medesimo decreto al fine di tener conto dell'ulteriore incremento delle entrate tributarie registratosi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

Art. 45.

45.1

CUTRUFO

Al comma 1, le parole: «per l'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2007».

Art. 46.

46.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STEFANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46. – 1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, anche situati al di fuori di siti industriali, è rilasciata, con un unico provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, anche nelle regioni a statuto speciale, a seguito di giu-

dizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 35, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve essere espresso al Ministro delle infrastrutture che deve pronunciarsi nell'ambito della conferenza di servizi di cui al citato articolo 8 della legge n. 340 del 2000. In tali casi, il provvedimento unico di autorizzazione è rilasciato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. Il provvedimento unico di autorizzazione costituisce variante dello strumento urbanistico, dell'eventuale piano industriale e del piano regolatore portuale. In tali casi, il termine di cui all'articolo 8, comma 4, della citata legge n. 340 del 2000, è ridotto in trenta giorni».

46.3

MANINETTI, RUGGERI, CICCANTI, FORTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46. – 1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di GNL e delle opere connesse, anche situati al di fuori di siti industriali è rilasciata con procedimento unico, ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, a seguito di giudizio di compatibilità ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Qualora le opere comportino variazioni degli strumenti urbanistici, del piano regolatore portuale o di altri strumenti di pianificazione del territorio, l'autorizzazione unica costituisce variante, ed è sostitutiva di ogni concessione, atto amministrativo, parere e atto di assenso comunque denominato, anche in deroga all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ed è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata.

2. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di GNL viene rilasciata prioritariamente ai proponenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già dispongano di accordi di forniture di GNL».

46.500

BARBATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46. – L'autorizzazione unica è rilasciata ai sensi dell'art. 14-ter comma 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sostituisce ogni autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o in siti industriali, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 5 comma 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che deve essere espresso al Ministro delle infrastrutture che deve pronunciarsi nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

L'autorizzazione unica è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la regione interessata. L'autorizzazione unica costituisce variante urbanistica, industriale ed anche del piano regolatore portuale.

L'autorizzazione unica viene rilasciata prioritariamente ai proponenti che, alla data in vigore della presente legge già dispongano di accordi di forniture di gas naturale liquefatto.

46.9

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STEFANI

Al comma 1, dopo le parole: «gas naturale liquefatto» aggiungere le seguenti: «e delle opere connesse».

46.10

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STEFANI

Al comma 1, dopo le parole: «è rilasciata» aggiungere le seguenti: «, con un unico provvedimento di autorizzazione,».

46.11

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STEFANI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 24 novembre 2000, n. 340,» aggiungere le seguenti: «anche nelle regioni a statuto speciale».

46.12

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «a seguito di giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349,».

46.800

LA COMMISSIONE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «giudizio» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche».

46.13

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STEFANI

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349» con le seguenti: «di cui all'articolo 35, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

46.14

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STEFANI

Al comma 1, dopo le parole: «che deve essere espresso» inserire le seguenti: «al Ministro delle infrastrutture che deve pronunciarsi».

46.15

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STEFANI

Al comma 1, penultimo e ultimo periodo, sostituire la parola: «l'autorizzazione» con le seguenti: «il provvedimento unico di autorizzazione».

46.503

Fernando Rossi

Al comma 1, dopo le parole: «d'intesa con la regione interessata» aggiungere le parole: «e con l'amministrazione comunale e l'autorità portuale interessati».

46.17

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STEFANI

Al comma 1, sostituire le parole: «anche del piano regolatore portuale» con le seguenti: «dello strumento urbanistico, dell'eventuale piano industriale e del piano regolatore portuale».

46.18

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STEFANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, il termine di cui all'articolo 8, comma 4, della citata legge n. 340 del 2000, è ridotto in trenta giorni».

46.19

LIBÈ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, è abrogato».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e misure per la ricerca e coltivazione degli idrocarburi)».

46.0.900/2

POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'emendamento 46.0.950, sopprimere il comma 3.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere da 1° gennaio 2008 il canone delle concessioni di distribuzione è incrementato, ove minore, al 45 per cento del vincolo ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento all'anno 2008».

46.0.900/500

CICCANTI

All'emendamento 46.0.950, al comma 3, dopo le parole: «sono incrementati», le parole: «due anni» sono sostituite dalle parole: «cinque anni».

Al comma 4, dopo le parole: «ove minore» le parole: «al 10%» sono sostituite dalle parole al 5%».

46.0.950

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas)

1. Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, il Ministro dello sviluppo economico e degli affari regionali e delle autonomie locali sentita la Conferenza Unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, individuano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte in particolare quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti.

2. I Ministeri dello sviluppo economico e degli affari regionali e delle autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza Unificata, determina gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determina misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.

3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2 i termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 stabiliti dall'articolo 23, comma 1, della legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono incrementati di due anni.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i comuni interessati dalle nuove scadenze di cui al comma 3, possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e limitatamente al periodo di proroga, fino al 10 per cento del vincolo dei ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237 e successive modifiche e integrazioni, destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti».

46.0.800

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Sostegno all'imprenditoria femminile)

1. Al comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso in cui si adottino misure per sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili il decreto che fissa i criteri di intervento è adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto col Ministro per i diritti e le pari opportunità».

46.0.801

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Pesca e vittime del mare)

1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 28 luglio 1999, nonché di quelli erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti suddetti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.

2. A carico del fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della somma di 500.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244».

46.0.1

MENARDI

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l'utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore, que-

st'ultimo e' tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in misura proporzionale per l'utilizzo dell'infrastruttura medesima».

46.0.3

SCARABOSIO, BENVENUTO

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Ai fini delle determinazione dei consumi annuali di gas metano indicati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 356 del 1° ottobre 2001, convertito con modificazioni in legge n. 418 del 30 novembre 2001, per utilizzatore industriale si intende il complesso di infrastrutture comunque territorialmente esteso, inteso unitariamente come luogo nel quale uno o più soggetti svolgono lavorazioni industriali in unità di regime produttivo o con caratteri comuni d'integrazione d'attività funzionali alla produzione».

Art. 47.

47.2

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, GRILLO, TADDEI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole da: «e quanto a 1.100 milioni di euro», fino alla fine del periodo.

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

47.1

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e quanto a 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, al maggior onere, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 1.100 milioni di euro si provvede, quanto a 750 milioni mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127; quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui al comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto-Legge; quanto a 150 milioni di euro sopprimendo l'articolo 41.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord.1

LA COMMISSIONE

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale» con le seguenti: «pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale» e le parole: «tali da mettere in pericolo» con le seguenti: «tale da mettere in pericolo».

Art. 5.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «in data 31 luglio 2007» con le seguenti: «31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007».

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «del comma 3» inserire le seguenti: «del presente articolo».

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «prevista dallo stesso comma» con le seguenti: «prevista dalla stessa lettera a)».

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «dell'impiego» con le seguenti: «sull'impiego» e dopo le parole: «articolo 18 del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «e dette misure» con le seguenti: «; dette misure».

Art. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: «e i relativi collegamenti» con le seguenti: «e dei relativi collegamenti» e le parole: «ed informazione dei servizi» con le seguenti: «dei servizi e la relativa informazione al pubblico».

Al comma 3, dopo la parola: «l'aeroporto» inserire le seguenti: «di Reggio Calabria» e, dopo le parole: «articolo 221, comma 1, del» inserire le seguenti: «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al».

Al comma 4, dopo le parole: «dell'emergenza» inserire le seguenti: «di cui al comma 2».

Al comma 7, sostituire le parole: «nonché la regolazione dei servizi» con le seguenti: «nonché alla regolazione dei servizi».

Art. 10.

Al comma 5, sostituire le parole: «a ciascuna impresa;» con le seguenti: «a ciascuna impresa».

Art. 14.

Al comma 1, dopo la parola: «117» inserire le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al».

Art. 15.

Al comma 1, sostituire le parole: «indicati nei commi 2 e 3» con le seguenti: «indicati nei commi 2, 3 e 4».

Art. 19.

Al comma 1:

nell'alea, sostituire le parole: «Al comma 1 dell'articolo» con le seguenti: «All'articolo» e sopprimere le parole da: «introdotto» fino a: «n. 286,»;

sostituire le lettere a) e b) con la seguente: «a) al comma 1, le parole: "Le amministrazioni pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche" e le parole: "e le società a prevalente partecipazione pubblica," sono soppresse;»;

sostituire l'alea della lettera c) con il seguente: «b) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:».

Art. 21.

Al comma 1, sostituire le parole: «l'adattamento funzionale» con le seguenti: «al'adattamento funzionale» e le parole: «la locazione» con le seguenti: «alla locazione».

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui al presente comma».

Art. 24.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «nel comma 4;» con le seguenti: «nel comma 4».

Art. 26.

Al comma 4, sostituire le parole: «il Ministero dell'ambiente» con le seguenti: «, il Ministero dell'ambiente».

Art. 30.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «all'allegato A del» con le seguenti: «alla tabella A allegata al».

Al comma 8, sostituire le parole: «articoli 125 e 126» con le seguenti: «articoli 183 e 184».

Art. 33.

Nella rubrica, sostituire le parole: «dei soggetti talassemici danneggiati» con le seguenti: «di soggetti danneggiati».

Al comma 1, sopprimere la parola: «annui».

Art. 34.

Nella rubrica, dopo le parole: «alle vittime del dovere a causa di azioni criminose» inserire le seguenti: «e alle vittime della criminalità organizzata».

Art. 35.

Al comma 1, capoverso 7, terzo periodo, sostituire le parole: «decreto ministeriale» con le seguenti: «predetto decreto del Presidente del Consiglio».

Art. 38.

Al comma 1, sostituire le parole: «articolo 97» con le seguenti: «articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al».

Art. 39.

Al comma 7, dopo le parole: «articolo 3 del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «articolo 48» inserire le seguenti: «, comma 1,».

Art. 40.

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'attuale concessione» con le seguenti: «dall'attuale concessionario».

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole. «ordinamento vigente,» con le seguenti: «ordinamento vigente».

Art. 42.

Nella rubrica, sopprimere le parole: «e fondo solidarietà nazionale» e, dopo le parole: «settore agricolo» inserire la seguente: «e».

Art. 45.

Al comma 2, sostituire le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 388» con le seguenti: «legge 8 novembre 2000, n. 328».

Art. 46.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349» con le seguenti: «articolo 31 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
